Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Lunedì 2 maggio — Numero 103

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - *Nomina a senatore.*
LEGGE *14 aprile 1921*, n. 541, *che converte in legge il R. decreto 8 luglio 1919, n. 1271, riguardante la concessione di mutui per opere idrauliche e di sistemazione dei bacini montani.*
REGIO DECRETO-LEGGE *31 marzo 1921, n. 366, che estende al territorio della Venezia Adriatica taluni provvedimenti legislativi già esistenti per la marina mercantile nazionale.*
REGIO DECRETO-LEGGE *31 marzo 1921, n. 597, che modifica quello 25 gennaio 1921, n 44, circa le tariffe telefoniche.*
REGIO DECRETO *7 aprile 1921, n. 412, che apporta modificazioni al regolamento sugli assegni speciali di bordo.*
REGIO DECRETO-LEGGE *3 aprile 1921, n. 508, concernente la proroga delle concessioni di servizi automobilistici.*
REGIO DECRETO *7 aprile 1921, n. 504, che stabilisce le attribuzioni dei circoli ferroviari d'ispezione instituiti in Trento ed in Trieste.*
REGIO DECRETO *7 aprile 1921, n. 534, che modifica quello 4 gennaio 1920, n. 19, circa la costituzione del Comitato del personale per il corpo Reale delle miniere.*
REGIO DECRETO *10 marzo 1921, n. 535, relativo all'aumento delle tariffe pei telegrammi scambiati fra la Tripolitania e la Cirenaica, nonchè fra le dette colonie ed il Regno.*
REGIO DECRETO *3 febbraio 1921, n. 536, che modifica il regolamento approvato con Regio decreto 10 febbraio 1901, n. 120, relativamente al servizio postale.*
REGIO DECRETO *24 aprile 1921, n. 544 che concede amnistia per le contravvenzioni previste dall'art. 21 del R. decreto-legge 18 agosto 1920, n. 1183, concernente l'imposta generale sul consumo del vino.*
REGIO DECRETO *n. 540 che aggiunge alcuni posti nel personale delle R. scuole tecniche e dei RR. corsi magistrali.*

Sua Maestà il Re, con decreto del 1° maggio corrente, su proposta del presidente del Consiglio, si è compiaciuto nominare senatore del Regno S. E. l'onorevole avv. GIUSEPPE MARCORA, ex-deputato al Parlamento.

Legge 14 aprile 1921, n. 541, *che converte in legge il R. decreto 8 luglio 1919, n. 1271, riguardante la concessione di mutui per opere idrauliche e di sistemazione dei bacini montani.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 8 luglio 1919, n. 1271, concernente la concessione di mutui per la esecuzione di opere idrauliche e di sistemazioni di bacini montani, con la seguente variante all'art. 4°:

« Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 2 ottobre 1919, n. 1916, relative al pagamento dei contributi dovuti dagli interessati, sono estese alle concessioni per opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria e per i lavori di sistemazione dei bacini montani, ferme però restando, per quanto riguarda il corrispettivo di spese generali ed altri oneri generali dei concessionari, le disposizioni degli articoli 53 del testo unico di legge 25 luglio 1904, n. 523, modificato dall'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, e dall'art. 15 della legge 21 marzo 1912, n. 442 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — BONOMI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto-legge 31 marzo 1921, n. 366; *che estende al territorio della Venezia Adriatica taluni provvedimenti legislativi già esistenti per la marina mercantile nazionale.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322;
Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I provvedimenti legislativi appresso indicati:

1° decreto-legge Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031, recante provvedimenti a favore dell'armamento e delle costruzioni navali;

2° decreto-legge Luogotenenziale 21 gennaio 1917, n. 238, recante provvedimenti aggiuntivi al precedente decreto 10 agosto 1916, n. 1031;

3° decreto-legge Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 783, recante provvedimenti a favore dell'armamento e della costruzione dei velieri;

4° decreto-legge Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1917, relativo a facilitazioni in materia di credito navale;

5° decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1996, contenente provvedimenti per il ricupero delle navi sommerse nei mari dello Stato;

6° decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 84, recante provvedimenti per i piroscafi e velieri rimessi in condizioni di navigabilità;

7° decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 742, contenente disposizioni a favore dei piroscafi in legno;

8° decreto-legge Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, contenente provvedimenti per la marina mercantile nazionale;

9° decreto-legge Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1599, che stabilisce norme circa l'applicazione dei decreti Luogotenenziali 5 novembre 1916, n. 1661, e 26 agosto 1917, n. 1917, relativi all'esercizio del credito navale.

10° decreto-legge Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502, contenente provvedimenti per la marina mercantile nazionale; sono estesi al territorio della Venezia Adriatica limitatamente alle disposizioni contenute negli articoli seguenti e con le modificazioni nei medesimi stabilite.

Con decreto Reale su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri dell'industria e commercio e del tesoro, saranno estese al territorio della Venezia Adriatica le altre disposizioni relative alla marina mercantile che si rendessero necessarie e saranno emanate le altre norme occorrenti in conseguenza dell'applicazione del presente decreto.

Disposizioni relative ai piroscafi da carico di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate e ai piroscafi misti e da passeggeri.

Art. 2.

A richiesta dei proprietari e armatori i quali non vogliano valersi della facoltà, concessa dall'articolo 11, i piroscafi da carico di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate messi in costruzione nei cantieri della Venezia Adriatica dopo il 3 novembre 1918 e che entreranno in servizio effettivo non oltre il 30 giugno 1921, saranno noleggiati dallo Stato per un periodo di 2 anni dal giorno della loro entrata nel servizio medesimo.

Nel predetto periodo di noleggio è garantito l'ammortamento della differenza tra il valore iniziale del piroscafo e quello risultante dalla tabella annessa al presente decreto (All. *B*).

Con provvedimento insindacabile del ministro dell'industria e commercio potranno essere noleggiati dallo Stato anche i piroscafi messi in costruzione dopo il 3 novembre 1918 ed entrati in servizio effettivo prima della pubblicazione del presente decreto. In questo caso, agli effetti dell'ammortamento previsto dal capoverso precedente, si terrà conto degli utili già conseguiti con l'esercizio del piroscafo.

Art. 3.

Il valore iniziale e la misura del nolo saranno determinati mediante convenzioni stipulate fra il ministro per l'industria e commercio e gli armatori o proprietari dei piroscafi.

In mancanza di accordo, la determinazione del valore iniziale e della misura del nolo è fatta dalla Commissione istituita con l'articolo 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1135, sentito l'armatore o il proprietario:

a) per quelli di nuova costruzione, in una somma pari al costo di costruzione, aumentata dell'utile normale del costruttore e della quota di ammortamento straordinario per i nuovi impianti e diminuita dei compensi di costruzione concessi col successivo articolo;

b) per quelli riparati dopo che ne sia stato fatto l'abbandono per inabilità alla navigazione o per naufragio, in una somma non superiore all'indennizzo corrisposto dagli assicuratori, aumentata delle spese per le riparazioni e il salvataggio, ma non superiore al costo di costruzione in Italia, al tempo delle riparazioni, di un piroscafo che abbia le stesse caratteristiche;

c) per quelli provenienti dalla ricostruzione di scafi, in una somma non superiore al valore di un piroscafo nuovo, costruito in Italia al tempo della ricostruzione, ridotto in relazione all'età effettiva dello scafo e dell'apparato motore.

Il nolo comprenderà, oltre la somma da ammortizzare secondo il capoverso dell'art. 2, l'interesse a scalare nella misura dell'otto per cento sul capitale investito, tutte le spese di esercizio del piroscafo che gravano sull'armatore, una quota di utile industriale variante da centesimi 50 a L. 1,50 per tonnellata-mese in rapporto al tonnellaggio di portata in peso morto della nave, in modo che la quota di ammortamento e l'interesse siano corrisposti al netto da qualsiasi onere.

Contro i deliberati della Commissione di cui al 2° comma del presente articolo è ammesso ricorso alla Commissione istituita col decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844.

Il ricorso deve essere presentato, sotto pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data in cui la deliberazione è stata notificata a mezzo della capitaneria di porto all'armatore o proprietario della nave. Pendente il ricorso saranno corrisposti provvisoriamente all'armatore o proprietario i 4/5 della quota di ammortamento mensile calcolata sul valore iniziale da essi dichiarato.

Art. 4.

La Commissione istituita con l'art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1135, esaminerà i documenti giustificativi prodotti dagli armatori o proprietari ed eseguirà ogni necessario controllo per stabilire il giusto prezzo di acquisto e l'effettivo costo di costruzione.

Art. 5.

I piroscafi noleggiati a tenore dell'art. 2 sono assicurati dallo Stato, per conto dell'armatore o proprietario, sia contro i rischi di guerra, sia contro i rischi di mare, per un valore pari alla somma non ancora ammortizzata.

Art. 6.

Se, al termine del noleggio o al termine dell'eventuale successiva requisizione, il prezzo di mercato del piroscafo fosse inferiore al valore attribuito al piroscafo stesso, secondo la tabella allegata al presente decreto (all. *B*), lo Stato assumerà a proprio carico la differenza del valore.

Il prezzo di mercato sarà determinato facendo la media fra i prezzi correnti per navi similari, nell'ultimo trimestre del noleggio e quelli del trimestre immediatamente successivo al termine del noleggio stesso, e riducendo tale media del 10 per cento di essa.

Art. 7.

Il ministro dell'industria e commercio potrà consentire che il noleggio cessi anche prima del compimento del biennio, secondo le norme che saranno stabilite nelle condizioni generali del noleggio di cui all'art. 9.

Art 8.

I piroscafi noleggiati dallo Stato sono esenti, per i primi cinque anni di esercizio effettivo, dall'imposta sull'industria.

La detta esenzione non si estende ai redditi derivanti dalla vendita dei piroscafi.

L'esenzione è accordata mediante decreto del ministro dell'industria e commercio, d'accordo col ministro delle finanze, secondo le norme da stabilirsi di concerto fra i ministri stessi.

Art. 9.

Le condizioni generali del noleggio, previste dall'art. 2, sono stabilite dal ministro per l'industria e commercio, sentito il parere della Commissione istituita con l'art. 14 del Regio decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1135.

Art. 10.

La gestione dei piroscafi acquistati dallo Stato sarà di regola affidata ad armatori a condizioni da stabilirsi dal ministro per l'industria e commercio, con preferenza agli armatori che abbiano perduto navi per causa di guerra.

Detta gestione potrà essere anche affidata dal ministro per l'industria e commercio a Società cooperative di gente di mare legalmente costituite che offrano idonee garanzie di regolare esercizio.

Art. 11.

I piroscafi da carico, menzionati nell'art. 2, per i quali, prima della loro entrata in servizio effettivo non sia stato richiesto dai proprietari o dagli armatori il noleggio allo Stato previsto dall'articolo stesso, nonchè i piroscafi da carico di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, costruiti nei cantieri della Venezia Adriatica con dichiarazione di costruzione o con documento equivalente, posteriore al 16 aprile 1919 e messi in esercizio effettivo dal 1° luglio 1921 al 31 dicembre 1922, saranno esenti da qualsiasi requisizione civile o militare o da trasporti obbligatori.

I redditi di esercizio di tali piroscafi saranno esenti dall'imposta sull'industria e da qualsiasi altra imposta o sovraimposta futura ordinaria o straordinaria.

La durata dell'esenzione da requisizione o da trasporti obbligatori è stabilita dalla data del rilascio del documento abilitante alla navigazione in 4 o 3 anni secondochè entrino in esercizio effettivo non oltre il 30 giugno 1921 o il 31 dicembre 1922.

La durata dell'esenzione tributaria è concessa per i primi 10 o 9 anni di esercizio effettivo, secondochè siano messi in effettivo esercizio entro il 30 giugno 1921 o entro il 31 dicembre 1922.

Art. 12.

Le esenzioni concesse con l'articolo precedente sono estese, nei modi e termini ivi stabiliti, ai piroscafi misti ed a quelli da passeggeri.

Per i piroscafi da passeggeri che abbiano una stazza lorda superiore alle 7500 tonn., i termini di entrata in esercizio effettivo previsti dal precedente articolo, agli effetti delle esenzioni concesse dall'articolo medesimo, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 1922 ed al 31 dicembre 1923.

Art. 13.

Ai piroscafi menzionati negli articoli 2, 11 e 12 messi in costruzione nei cantieri della Venezia Adriatica dopo il 3 novembre 1918 e non oltre il 31 dicembre 1921 è accordata l'introduzione in completa franchigia di tutto il materiale di provenienza estera necessario alla costruzione degli scafi e degli apparecchi motori, caldaie ed apparecchi ausiliari.

Per gli stessi piroscafi il compenso di costruzione previsto dall'art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 745, è fissato in L. 85 per tonnellata di stazza lorda, rimanendo abolito il compenso daziario di L. 35 per tonnellata di stazza lorda, fissato dall'art. 2 della suindicata legge.

Per la costruzione delle macchine, caldaie e apparecchi ausiliari rimangono invariati i compensi stabiliti dalla suindicata legge.

Per usufruire dei benefici concessi dal presente articolo, i piroscafi da carico devono essere entrati o devono entrare in effettivo esercizio non oltre un anno dalla impostazione, quelli misti o da passeggeri entro due anni e quelli di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 entro 3 anni dalla data anzidetta.

Ove tali termini non siano stati o non siano rispettati, il compenso di costruzione sarà soltanto quello fissato dall'art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 745.

Nell'applicazione delle precedenti disposizioni sarà tenuto conto dei benefici che fossero già stati concessi per la costruzione di piroscafi.

Art. 14.

I piroscafi misti, di cui all'art. 12 i quali vengono adibiti a nuove linee fra l'Italia e il Centro America o il Canadà o l'Australia o il Sud Africa, possono, col consenso degli armatori o proprietari, essere noleggiati dallo Stato nei modi e termini stabiliti dagli articoli 2 e 6, e godono in tal caso delle esenzioni tributarie concesse con l'art. 8.

Gli armatori o proprietari di tali piroscafi sono obbligati ad esercitare dette linee per un periodo di 5 anni successivi al biennio del noleggio allo Stato.

In questo periodo detti piroscafi dovranno eseguire gratuitamente il trasporto della corrispondenza postale.

A garanzia di tali obbligazioni, lo Stato, a scelta dell'armatore o proprietario, tratterrà un quinto della somma da ammortizzare, depositandolo alla Cassa depositi e prestiti, ovvero iscriverà pegno sulla nave per una somma equivalente.

La somma depositata sarà svincolata o il pegno sarà cancellato allo scadere del quinquennio, di cui nel precedente comma, secondo se gli armatori o proprietari avranno adempiuto alle obbligazioni sopra menzionate.

Contravvenendo a queste, il deposito sarà incamerato, ovvero sarà restituita allo Stato la somma per cui è stato acceso il pegno ed inoltre gli armatori o proprietari perderanno i benefici concessi con il menzionato art. 8.

Art. 15.

Oltre le esenzioni concesse con l'art. 11, agli armatori o proprietari dei piroscafi menzionati nell'art. 2, i quali non siano noleggiati dallo Stato a termini dell'articolo medesimo, sarà dallo Stato corrisposto, durante i primi due anni di tale esercizio, il sesto della somma che, a norma del capoverso del ripetuto articolo 2, dovrebbe ammortizzarsi se quei piroscafi fossero noleggiati dallo Stato.

Disposizioni relative ai piroscafi da carico di stazza lorda uguale o inferiore alle 500 tonnellate.

Art. 16.

I piroscafi da carico di stazza lorda uguale o inferiore alle 500

tonnellate costruiti dopo il 3 novembre 1918 ed entrati in esercizio effettivo non oltre il 31 dicembre 1919 sono ammessi alla esenzione dall'imposta sull'industria per i primi 5 anni di esercizio effettivo.

Art. 17.

Ai piroscafi da carico indicati nel precedente articolo, messi in costruzione dopo il 3 novembre 1918 e non oltre il 31 ottobre 1920, è accordata l'introduzione in completa franchigia di tutto il materiale di provenienza estera, necessario alla costruzione degli scafi e degli apparati motori, caldaie e apparecchi ausiliari.

Per gli stessi piroscafi il compenso di costruzione, previsto dall'art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 745, è fissato in L. 85 per tonnellata di stazza lorda, rimanendo abolito il compenso daziario di L. 35 per tonnellata di stazza lorda fissato dall'art. 2 della indicata legge.

Per la costruzione delle macchine, caldaie, ed apparecchi ausiliari rimangono invariati i compensi stabiliti dall'art. 8 della sopra indicata legge.

I piroscafi previsti dal presente articolo devono essere entrati o devono entrare in effettivo esercizio entro due anni dalla data dell'atto di dichiarazione della costruzione o di altro documento equivalente.

Nel caso di inosservanza di tale termine, il costruttore avrà diritto solamente al compenso di costruzione fissato dall'art. 4 della citata legge 13 luglio 1911, n. 745.

Art. 18.

I piroscafi specificati nel precedente articolo che non siano ancora entrati in esercizio effettivo sono esenti da qualsiasi requisizione civile o militare o trasporto obbligatorio per la durata di un anno dal rilascio del documento abilitante alla navigazione.

Disposizioni relative ai piroscafi in legno.

Art. 19.

Ai piroscafi in legno adibiti esclusivamente al trasporto di merci e messi in costruzione dopo il 3 novembre 1918, è accordato un compenso di costruzione per tonnellata di stazza lorda di L. 65, purchè siano stati varati entro il 31 dicembre 1919.

Per la costruzione di detti piroscafi è accordata la completa introduzione in franchigia di tutto il materiale metallico necessario alla costruzione stessa, all'armamento e all'attrezzatura degli scafi.

Ai piroscafi da carico in legno di stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate messi in costruzione dopo il 16 aprile 1919 e non oltre il 31 dicembre 1921, sono applicabili i benefici sopra indicati, purchè sieno entrati o entrino in effettivo esercizio non oltre un anno dalla impostazione.

I piroscafi, contemplati nel precedente capoverso sono ammessi altresì alle esenzioni concesse con l'art. 11, nei modi e termini ivi stabiliti.

Disposizioni relative ai piroscafi provenienti dalla ricostruzione di scafi e a quelli riparati.

Art. 20.

Ai piroscafi da carico, di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate provenienti dalla ricostruzione di scafi di piroscafi nazionali od esteri iniziata dopo il 3 novembre 1918 e rimessi in condizioni di navigabilità nei cantieri della Venezia Adriatica, è concessa la esenzione dall'imposta sull'industria per i primi 5 anni di esercizio effettivo e la esenzione da qualsiasi requisizione civile o militare o trasporto obbligatorio per la durata di un anno dalla data del rilascio del documento abilitante alla navigazione, purchè siano stati messi in effettivo esercizio entro il 31 dicembre 1919.

Ai piroscafi da carico di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, previsti nel comma precedente, sono estese le esenzioni concesse dall'art. 11 nei modi e nei termini ivi stabiliti.

Art. 21.

Le disposizioni relative ai piroscafi da carico provenienti dalla ricostruzione di scafi di piroscafi rimessi in condizioni di navigabilità, si applicano, anche nel caso di piroscafi già appartenenti ad armatori delle nuove Provincie i quali siano stati abbandonati agli assicuratori per naufragio o per inabilità alla navigazione, o accettato l'abbandono, siano stati ricuperati a cura degli assicuratori e poi venduti a persone fisiche o morali che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 36 e quindi riparati e messi in condizione di navigabilità.

Disposizioni relative ai velieri.

Art. 22.

Ai velieri in legno messi in costruzione nei cantieri della Venezia Adriatica fra il 3 novembre 1918 e il 31 ottobre 1920 è accordata l'introduzione in completa franchigia di tutto il materiale di provenienza estera necessario alla costruzione, all'armamento e alla attrezzatura degli scafi.

La stessa franchigia è accordata per l'introduzione dall'estero degli apparati motori, caldaie ed apparecchi ausiliari, oppure del materiale occorrente per la loro costruzione nei detti cantieri.

Per la costruzione nei cantieri stessi degli apparati motori ed apparecchi ausiliari rimangono invariati i compensi stabiliti dall'art. 8 della legge 13 luglio 1911, n. 745.

Art. 23.

I velieri indicati nell'articolo precedente sono esenti, per i primi 3 anni di esercizio effettivo, dall'imposta sull'industria, purchè siano stati o siano messi in esercizio effettivo entro il termine di un anno dalla data dell'atto di dichiarazione di costruzione o di altro documento equivalente, se di portata inferiore a 200 tonnellate di stazza lorda, e di 2 anni se di portata superiore.

Per i velieri dotati di motore ausiliario, la durata delle esenzioni è prolungata a 4 anni.

Art. 24.

Per i velieri in legno, di stazza lorda superiore alle 100 tonnellate, messi in costruzione nei cantieri della Venezia Adriatica dopo il 3 novembre 1918, e non oltre il 31 ottobre 1920, il compenso di costruzione previsto dall'art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 745, è modificato come segue:

Se varati entro il 31 agosto 1920, compenso per tonnellata di stazza lorda, L. 65;

Se varati dopo il 31 agosto 1920, compenso per tonnellata di stazza lorda, L. 50.

S'intende abolito il compenso daziario previsto dall'art. 2 della citata legge.

Non hanno diritto all'applicazione delle disposizioni del presente articolo, i velieri che non siano stati o non siano messi in effettivo esercizio entro 24 mesi dalla data dell'atto di dichiarazione di costruzione o di altro documento equivalente, se di stazza lorda inferiore a 350 tonnellate ed entro 30 mesi se di stazza lorda superiore.

Art. 25.

Per i velieri in legno di stazza lorda di 100 tonnellate o meno, il compenso di costruzione è fissato in L. 25 per ogni tonnellata di stazza lorda, rimanendo abolito il compenso daziario previsto dall'art. 2 della legge 13 luglio 1911, n. 745.

Art. 26.

Ai velieri a scafo metallico, costruiti nei cantieri della Venezia Adriatica, dopo il 3 novembre 1918 ed entrati in servizio effettivo non oltre il 31 dicembre 1919, sono estese le disposizioni dell'art. 16 del presente decreto.

Art. 27.

Ai velieri indicati nell'articolo precedente, messi in costruzione nei cantieri della Venezia Adriatica dopo il 3 novembre 1918 e non oltre il 31 ottobre 1920, sono estese le disposizioni dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 28.

Ai velieri tanto in legno quanto a scafo metallico, provisti negli articoli precedenti, sono esteso le disposizioni dell'art. 20 del presente decreto.

Disposizioni relative al credito navale.

Art. 29.

Oltre il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e per l'incremento del naviglio mercantile, autorizzato ad agire nelle nuove Provincie con Regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1687, possono esercitare il credito navale nelle Provincie stesse gli Enti di cui al decreto Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1917, con l'osservanza del disposto dell'art. 36. Gli Enti stessi non sono ammessi alla esenzione delle competenze immediate per le operazioni da essi eseguite.

Art. 30.

Per le operazioni di credito navale compiute su navi acquistate all'estero dal Consorzio o dagli Enti menzionati nell'articolo precedente, le cancellerie consolari procederanno alle trascrizioni e alle annotazioni del privilegio, di cui agli articoli 3 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1661, e 1 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1599, tanto sui propri registri quanto sull'atto di nazionalità della nave o sul documento che lo sostituisce, analogamente a quanto è prescritto dagli articoli 395 e 400 del regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile.

Art. 31.

Le somme da corrispondersi dallo Stato a norma degli articoli 2, 6 e 15 di questo decreto, saranno in tutto o in parte devolute agli Istituti di credito navale quando ad istanza dell'Istituto sovventore e dell'armatore o proprietario della nave, sia notificata al Ministero dell'industria e commercio una dichiarazione comprovante la sovvenzione effettuata sul piroscafo per il quale le somme predette sono dovute.

Art. 32.

Nel concorso di più crediti garantiti dal privilegio concesso dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1661 o dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1917, la preferenza è determinata dalla data della trascrizione o delle annotazioni prescritte dall'art. 5 del citato decreto 5 novembre 1916, n. 1661.

Disposizioni per le navi della Venezia Adriatica requisite dopo il 3 novembre 1918.

Art. 33.

La determinazione dei compensi spettanti agli armatori o proprietari di navi delle nuove Provincie, requisite dopo il 3 novembre 1918, deve essere fatta fino al 1° gennaio 1919, secondo la tariffa n. 1 della tabella *A* allegata al presente decreto e per il periodo successivo, secondo la tariffa n. 2 della predetta tabella *A*, corrispondente la prima alla tariffa menzionata nell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, e al medesimo allegata (All. *A*) e la seconda alla tariffa menzionata nell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502, e al medesimo allegata (Allegato *A*).

Dal 24 agosto 1920 si applicano le norme del Regio decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1135, modificato dal Regio decreto 13 gennaio 1921, n. 31.

Art. 34.

Nel caso di perdita, per causa di guerra, di una nave requisita, l'indennizzo dovuto dallo Stato è determinato secondo la tabella *B* allegata al presente decreto.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 35.

È data facoltà al ministro per l'industria e commercio su istanza degli interessati, sentita la Commissione istituita con l'art. 14 del Regio decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1135, di applicare alle navi che erano in costruzione al 3 novembre 1918 il regime stabilito per le navi messe in costruzione posteriormente a tale data.

Art. 36.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 sono applicabili solo alle navi:

a) di proprietà per intiero di persone fisiche che abbiano acquistato od acquisteranno la cittadinanza italiana, ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, o di proprietà di persone giuridiche alle quali sia stato o sarà riconosciuto il carattere italiano ai sensi del decreto medesimo;

b) inscritte sia nel registro navale italiano con sede a Genova o anche presso il Veritas di Trieste, purchè inscritte in questo anteriormente al 5 gennaio 1921 e vincolate a rimanere inscritte nei registri stessi alla più alta classe per cinque anni e a far parte della marina mercantile nazionale per la stessa durata;

c) costruite, ricostruite o riparate nei cantieri della Venezia Adriatica.

Art. 37.

Il riconoscimento delle condizioni per conseguire i benefici concessi colle disposizioni del presente decreto sarà fatto con decreto del ministro dell'industria e commercio, d'accordo col ministro delle finanze.

Art. 38.

Gli accordi eventualmente intervenuti per la costruzione e lo esercizio di navi provenienti dai cantieri della Venezia Adriatica sono mantenuti nei limiti di applicazione stabiliti dal presente decreto.

Art. 39.

Il ministro dell'industria e commercio può, con provvedimento insindacabile, prorogare, nei limiti e nei modi che riterrà opportuni, i termini prescritti dagli articoli 13, comma 4°, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26 e 27.

Art. 40.

Quando vi siano interessate le Amministrazioni dello Stato, tutte le controversie relative a requisizioni o noleggi, sequestri, assicurazioni di navi della Venezia Adriatica, nonchè le controversie concernenti assicurazioni o riassicurazioni di merci trasportate con le navi medesime, quando in queste ultime controversie le Amministrazioni suddette siano interessate quali Enti assicurati o che abbiano comunque a loro carico il premio di assicurazione, sono di competenza della Commissione arbitrale istituita con decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844, modificato dal decreto Luogotenenziale 25 agosto 1918, n. 1333.

Sono inoltre di competenza della detta Commissione tutte le controversie che sorgessero nell'applicazione del presente decreto, eccettuate quelle di carattere tributario.

Art. 41.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — MEDA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Tabella A.

Formule e tabelle per determinare il compenso mensile di requisizione.

Tariffa n. I.

I.

Piroscafi.

Il compenso mensile di requisizione sarà dato dalla seguente formula:

$$C = A \left(0{,}90 + 0{,}15 \frac{S.\ L.}{D.\ W.\ C.}\right)(1 + \alpha \times 0{,}975^{n})$$

dove:

S. L. = tonnellaggio di stazza lorda.

D. W. C. = portata lorda totale in peso morto alla linea di galleggiamento di massimo carico estivo.

n = numero di anni di età del piroscafo a partire dalla data del varo.

	Si assumerà nella formula per detto rapporto il valore di:
Per i piroscafi di S. L fino a 1000 tonn. di cui il rapporto $\frac{S.\ L.}{D.\ W.\ C.}$ è superiore a 1,50	1,50
Per i piroscafi di S. L. fra 1000 e 3000 tonn. e di cui il rapporto $\frac{S.\ L.}{D.\ W.\ C.}$ è superiore a 2,00	2,00
Per i piroscafi di S. L. oltre 3000 tonn. di cui il rapporto $\frac{S.\ L.}{D.\ W.\ C.}$ è superiore a 2,50	2,50

e dove:

1. Il valore di A sarà ricavato mediante l'applicazione della seguente tabella:

	Valore in lit. per tonn. di stazza lorda
Per ciascuna delle prime 50 tonn. di stazza lorda	44
Per ciascuna delle 200 tonn. S. L. successive alle precedenti	32
Per ciascuna delle 250 tonn. S. L. successive alle precedenti	24
Per ciascuna delle 500 tonn. S. L. successive alle precedenti	17
Per ciascuna delle 1000 tonn. S. L. successive alle precedenti	13
Per ciascuna delle 2000 tonn. S. L. successive alle precedenti	10
Per ciascuna delle 2000 tonn. S. L. ed oltre	9

2° il valore di α è dato dalla seguente tabella:

Per piroscafi esclusivamente da carico:

	Per viaggi nel Mediterraneo e Mar Rosso	Per viaggi oltre Gibilterra e oltre Perim
Fino a 1999 tonn di S. L.	0,60	0,80
Da 2000 fino 2999:		
fino a 20 anni	0,60	0,80
oltre 20 anni	0,60 + (n-20) 0,02	0,80 + (n-20) 0,02
Da 3000 fino 3999:		
fino a 15 anni	0,60	0,80
oltre 15 anni	0,60 + (n-15) 0,025	0,80 + (n-15) 0,025
Da 4000 tonn. di S. L. in poi verrà corrisposto un compenso di requisizione di L. 20 per tonn. di S. L. e per mese.		
Per tutti gli altri piroscafi:		
il valore di α è =	0,60	0,80

Navi cisterne per trasporto di nafta o per trasporto di acqua. Alle navi per trasporto di nafta sarà corrisposto un sovracompenso del 25 0/0 su quello stabilito per gli ordinari piroscafi da carico.

A quello per trasporto di acqua sarà corrisposto un sovracompenso del 20 0/0.

II.

Velieri e motovelieri.

Il compenso mensile di requisizione sarà dato dalla seguente formula:

$$A\ (1 + \alpha \times 0{,}975^{n})$$

dove:

1° il valore di A sarà ricavato mediante l'applicazione della seguente tabella:

	Valore in Lit. per tonn. di stazza lorda per velieri senza motore	con motore
Per ciascuna delle prime 50 tonn. di S. L.	27,0	38,0
Per ciascuna delle 200 tonn. di S. L. successive alle precedenti	10,5	11,5
Per ciascuna delle 250 tonn. di S. L. successive alle precedenti	8,5	9,5
Per ciascuna delle 500 tonn. di S. L. successive alle precedenti	7,0	8,2
Per ciascuna delle 1000 tonn. di S. L. successive alle precedenti	6,0	7,5
Per ciascuna delle tonnellate di S. L. successive alle precedenti	5,0	6,0

2° il valore di α è dato dalla seguente tabella:

	Per viaggi nel Mediterraneo o Mar Rosso	Per viaggi oltre Gibilterra e oltre Perim
Per velieri a scafo di legno, α =	0,60	0,75
Per velieri a scafo di ferro α =	1,00	1,30

3° n rappresenta il numero degli anni di età del veliero computati a partire dalla data del varo.

Per i velieri appositamente costruiti per uso cisterna di combustibili liquidi, di acqua e simili, il compenso risultante dall'applicazione della precedente formula e tabella, potrà subire un aumento fino del 20 0/0.

Per i velieri con motore si intenderanno solo quelli muniti di motore di propulsione *fisso*.

III.

Rimorchiatori.

Il compenso mensile di requisizione sarà dato dalla seguente formula:

$$C = A\,(1 + \alpha \times 0{,}975^{\,n}) + B\,(1 + \alpha \times 0{,}975^{\,n_1})$$

dove:

α = 0,20 per rimorchiatori a scafo di legno; 0,30 per rimorchiatori a scafo di ferro o di acciaio

n = numero di anni di età del rimorchiatore, a partire dalla data del varo

n_1 = numero di anni di età dell'apparato motore dalla data della sua costruzione

e dove:

1° il valore di A sarà ricavato mediante l'applicazione della seguente tabella:

	Valore in lit. per tonn. di stazza lorda
Per ciascuna delle prime 10 tonn. di S. L. . .	90
Per ciascuna delle 15 tonn. di S. L. successive alle precedenti	14
Per ciascuna delle 25 tonn. di S. L. successive alle precedenti	10
Per ciascuna delle tonn. di S. L. successive alle precedenti	9

2° il valore di B sarà ricavato mediante l'applicazione della seguente tabella:

	Valore in L. it. per F. C. I. del motore
Per ciascuno dei primi 20 cavalli indicati	40
Per ciascuno degli 80 cavalli indicati successivi ai precedenti	12
Per ciascuno dei 100 cavalli indicati successivi ai precedenti	9
Per ciascuno dei cavalli indicati successivi ai precedenti	8

Saranno corrisposte le seguenti quote di sovracompenso:

a) ai rimorchiatori muniti di adattamenti o di accessori speciali (alloggi, pompe di esaurimento o di incendio, illuminazione elettrica, ecc.) il 5 0/0 sul compenso risultante dall'applicazione della formula e delle tabelle sopra riportate;

b) ai rimorchiatori che, per il tipo e per gli adattamenti ed accessori, di cui sono muniti, sono specialmente atti ed adibiti ad operazioni di salvataggio o di ricupero, il 15 0/0 sul compenso risultante dall'applicazione della formula e delle tabelle sopra riportate.

Le quote di sovracompenso sovraindicate non sono cumulabili.

I rischi ordinari del corpo dei rimorchiatori si intendono a carico dello Stato.

IV.

Motoscafi.

Il compenso di requisizione per i motoscafi è quello stabilito dal decreto Luogotenenziale n. 413 del 1° marzo 1917.

V.

Altri galleggianti di qualunque genere.

Quando, per gli altri galleggianti di qualunque genere, non si fosse conseguito l'accordo fra l'autorità locale ed il proprietario o l'armatore per stabilire il compenso di noleggio, e si dovesse procedere alla requisizione, la Commissione prenderà in esame i termini della divergenza e determinerà il compenso di requisizione, attenendosi alle disposizioni vigenti.

TARIFFA N. 2.

I.

Piroscafi da carico.

	Compensi per viaggi in Mediterraneo	Quota di deduzione	Compensi per viaggi oltre Gibilterra e Perim	Quota di deduzione
	Lire	Lire	Lire	Lire
Piroscafi fino a 100 tonn. di S. L.	60 00	0 03		
» » 200 » »	57 00	0 03		
» » 300 » »	54 00	0 03		
» » 400 » »	51 00	0 03		
» » 500 » »	48 00	0 025		
» » 600 » »	45 50	0 025		
» » 700 » »	43 00	0 025		
» » 800 » »	40 50	0 02		
» » 900 » »	38 50	0 02		
» » 1000 » »	36 50	0 01		
» » 1100 » »	35 50	0 015		
» » 1200 » »	34 00	0 01		
» » 1300 » »	33 00	0 01		
» » 1400 » »	32 00	0 01		
» » 1500 » »	31 00	0 005	32 00	0 005
» » 1600 » »	30 50	0 005	31 50	0 005
» » 1700 » »	30 00	0 005	31 00	0 005
» » 1800 » »	29 50	0 005	30 50	0 005
» » 1900 » »	29 00	0 005	30 00	0 005
» » 2000 » »	28 50	0 005	29 50	0 005
» » 2100 » »	28 00	0 005	29 00	0 005
» » 2200 » »	27 50	0 005	28 50	0 005
» » 2300 » »	27 00	0 0025	28 00	0 0025
» » 2400 » »	23 75	0 0025	27 75	0 0025
» » 2500 » »	26 50	0 001	27 50	0 001
» » 3000 » »	26 00	0 001	27 00	0 001
» » 3500 » »	25 50	0 001	26 50	0 001
» » 4000 » »	25 00	0 001	26 00	0 001
» » 4500 » »	24 50	0 0005	25 50	0 0005
» » 5000 » »	24 25	0 0005	25 25	0 0005
» oltre 5000 » »	24 00		25 00	

N. B. — **Per i piroscafi di tonnellaggio di stazza lorda compresi fra due limiti, si diminuisce il compenso del limite inferiore di una quantità equivalente al prodotto della quota di diminuzione indicata fra i due limiti per il numero di tonnellate superante il limite inferiore.**

Esempio:

Per un piroscafo di 2177 tonnellate di stazza lorda il compenso per tonnellata di stazza lorda per viaggio in Mediterraneo si ha nel modo seguente:

$$28 - (77 \times 0{,}005) = 28 - 0{,}385 = 27{,}615$$

il compenso è perciò: 2177 x 27,615 = L. 60.117,855.

II.

Piroscafi misti.

o	Compensi per viaggi in Mediterraneo	Quota di deduzione	Compensi per viaggi oltre Gibilterra e Perim	Quota di deduzione
	Lire	Lire	Lire	Lire
Piroscafi fino a 100 tonn. di S. L.	64 00	0 01		
» » 200 » »	63 00	0 04		
» » 300 » »	59 00	0 03		
» » 400 » »	56 00	0 02		
» » 500 » »	54 00	0 03		
» » 600 » »	51 00	0 03		
» » 700 » »	48 00	0 04		
» » 800 » »	44 00	0 03		
» » 900 » »	41 00	0 02		
» » 1000 » »	39 00	0 01		
» » 1100 » »	38 00	0 005		
» » 1200 » »	37 50	0 005		
» » 1300 » »	37 00	0 005		
» » 1400 » »	36 50	0 005		
» » 1500 » »	36 00	0 002	37 00	0 002
» » 2000 » »	35 00	0 004	36 00	0 004
» » 2500 » »	33 00	0 002	34 00	0 002
» » 3000 » »	32 00	0 001	33 00	0 001
» » 3500 » »	31 50	0 001	32 50	0 001
» » 4000 » »	31 00	0 001	32 00	0 001
» » 4500 » »	30 50	0 001	31 50	0 001
» » 5000 » »	30 00	0 002	31 00	0 002
» oltre 5000 » »	29 00		30 00	

N. B. — Per i piroscafi di tonnellaggio di stazza lorda compresi fra due limiti si diminuisce il compenso del limite inferiore di una quantità equivalente al prodotto della quota di diminuzione indicata fra i due limiti per il numero di tonnellate superante il limite inferiore.

Esempio:

Per un piroscafo di tonnellate 2713 di stazza lorda, per compenso in Mediterraneo:

$$33 - (213 \times 0{,}002) = 33 - 0{,}426 = 32{,}574$$

il compenso è perciò: 2713 x 32,574 = L. 88,373 262.

III.

Piroscafi da passeggeri.

Per i piroscafi da passeggieri con velocità da miglia 12 fino a miglia 14 escluse, L. 34 per tonnellata di S. L.

Per i piroscafi da passeggeri con velocità da miglia 14 a miglia 16 escluse L. 36 per tonnellata di S. L.

Per i piroscafi da passeggeri con velocità da miglia 16 ed oltre, L. 38 per tonnellata di S. L.

IV.

Navi cisterne per trasporto di nafta o per trasporto di acqua.

Alle navi per trasporto di nafta sarà corrisposto un sovracompenso del 20 per cento su quello stabilito per gli ordinari piroscafi da carico.

A quelle per trasporto di acqua sarà corrisposto un sovracompenso del 15 per cento su quello stabilito per gli ordinari piroscafi da carico.

V.

Navi frigorifere.

Ai piroscafi frigoriferi è assegnato il compenso delle navi da carico aumentato del 25 per cento del compenso stesso o di quota parte di tale percentuale, nel caso in cui tali piroscafi abbiano stive per carico comune e frigorifero.

VI.

Velieri e motovelieri.

Il compenso mensile di requisizione sarà dato dalla seguente formula:

$$A\,(1 + \alpha \times 0{,}975^{n})$$

dove:

1° il valore di A sarà ricavato mediante l'applicazione della seguente tabella:

	Valore in lit. per tonn. di stazza lorda per velieri senza motore	con motore
	—	—
Per ciascuna delle prime 50 tonnellate di S. L.	27,00	33,00
Per ciascuna delle 200 tonnellate di S. L. successive alle precedenti	10,50	11,55
Per ciascuna delle 250 tonnellate di S. L. successive alle precedenti	8,50	9,50
Per ciascuna delle 500 tonnellate di S. L. successive alle precedenti	7,00	8,20
Per ciascuna delle 1000 tonnellate di S. L. successive alle precedenti	6,00	7,50
Per ciascuna delle tonnellate di S. L. successive alle precedenti	5,00	6,00

2° il valore di α è dato dalla seguente tabella:

	Per viaggi nel Mediterraneo e Mar Rosso	Per viaggi oltre Gibilterra e oltre Perim
	—	—
Per velieri a scafo di legno α =	0,60	0,75
Per velieri a scafo di ferro α =	1,00	1,30

3° n. rappresenta il numero degli anni di età del veliero, computati a partire dalla data del varo.

Per velieri appositamente costruiti per uso cisterna di combustibili liquidi, di acqua e simili, il compenso risultante dall'applicazione della precedente formula e tabella potrà subire un aumento [illegible] 20 0[illegible].

Per velieri con motore si intenderanno solo quelli muniti di motore di propulsione *fisso*.

VII.

Rimorchiatori.

Il compenso mensile di requisizione sarà dato dalla seguente tabella:

$$C = A\,(1 + \alpha \times 0{,}975^{\,n}) + B\,(1 + \alpha \times 0{,}975^{\,n_1})$$

dove:

$$\alpha = \begin{cases} 0{,}20 \text{ per rimorchiatori a scafo di legno} \\ 0{,}30 \text{ per rimorchiatori a scafo di ferro o di acciaio} \end{cases}$$

n = numero di anni di età del rimorchiatore, a partire dalla data del varo.

n_1 = numero di anni di età dell'apparato motore dalla data della sua costruzione

e dove:

1° il valore di A sarà ricavato mediante l'applicazione della seguente tabella:

	Valore in lit. per tonn. di stazza lorda
Per ciascuna delle prime 10 tonnellate di S. L.	90
Per ciascuna delle 15 tonnellate di S. L. successive alle precedenti	14
Per ciascuna delle 25 tonnellate di S. L. successive alle precedenti	10
Per ciascuna delle tonnellate di S. L. successive alle precedenti	9

2° il valore di B. sarà ricavato mediante l'applicazione della seguente tabella:

	Valore in Lit. per F. C. I. del motore
Per ciascuno dei primi 20 cavalli indicati . .	40
Per ciascuno degli 80 cavalli indicati successivi ai precedenti	12
Per ciascuno dei 100 cavalli indicati successivi ai precedenti	9
Per ciascuno dei cavalli indicati successivi ai precedenti	8

Saranno corrisposte le seguenti quote di sovracompenso:

a) ai rimorchiatori muniti di adattamenti o accessori speciali (alloggi, pompe di esaurimento o di incendio, illuminazione elettrica, ecc.), il 5 0|0 sul compenso risultante dall'applicazione della formula e delle tabelle sopra riportate;

b) ai rimorchiatori che, per il tipo o per gli adattamenti ed accessori, di cui sono muniti, sono specialmente atti ed adibiti ad operazioni di salvataggio e di ricupero, il 15 0|0 sul compenso risultante dall'applicazione della formula e delle tabelle sopra riportate.

Le quote di sovracompenso sopraindicate *non sono cumulabili*.

I rischi ordinari del corpo dei rimorchiatori si intendono a carico dello Stato.

VIII.

Motoscafi.

Il compenso di requisizione per i motoscafi è quello stabilito dal decreto Luogotenenziale n. 413 del 1° marzo 1917.

IX.

Altri galleggianti di qualunque genere.

Quando per gli altri galleggianti di qualunque genere, non si fosse conseguito l'accordo, fra l'autorità locale ed il proprietario o l'armatore, per stabilire il compenso di noleggio, o si dovesse procedere alla requisizione, la Commissione prenderà in esame i termini della divergenza e determinerà il compenso di requisizione attenendosi alle disposizioni vigenti.

Roma, 31 marzo 1921.

Visto: *Il ministro dell'industria e commercio*
ALESSIO.

Tabella B.

Formule per determinare l'indennizzo da corrispondere in caso di perdita per cause di guerra.

I.

Piroscafi.

$$I = S.L\left(\frac{450\,000}{S.L. + 500} + 200\right)\left(0{,}55 + 0{,}70\,\frac{S.L.}{D.W.C.}\right)\left(0{,}95^{n} + 0{,}55 \times 0.975^{n}\right)$$

dove:

S.L. — tonnellaggio di stazza lorda.

D.W.C. — portata lorda totale in peso morto alla linea di galleggiamento di massimo carico estivo.

n. — numero di anni di età del piroscafo, a partire dalla data del varo.

	Si assumerà nella formula per detto rapporto il valore di:
Per i piroscafi di S. L. fino a 1000 tonn. di cui il rapporto $\frac{S.L.}{D.W.C.}$ è superiore a 1,50	1,50
Per i piroscafi di S. L. fra 1000 e 3000 tonn. di cui il rapporto $\frac{S.L.}{D.W.C.}$ è superiore a 2,00	2.00
Per i piroscafi di S. L. oltre le 3000 tonn. di cui il rapporto $\frac{S.L.}{D.W.C.}$ è superiore a 2,50	2,50

Siccome il coefficiente di ammortamento è calcolato tenend conto delle spese di manutenzione e di riparazione per conservai la 1ª classe del registro navale italiano e di registri di nazioni a leate, la formula va applicata alle navi che sono ascritte tuttoi alla 1ª classe di tali Istituti di classificazione. Per navi ascritt alla 2ª classe, il valore I dell'indennizzo dovrà diminuirsi del 3 0|0 Per navi ascritte alla 3ª classe, dovrà diminuirsi del 10 0|0. Pe navi non classificate nei suddetti registri, dovrà diminuirsi del 15 0|0

Per piroscafi cisterna di nafta e per piroscafi destinati al tra sporto di carni congelate, il valore I dell'indennizzo sarà aumentat del 50 0|0. Per piroscafi cisterna d'acqua, il valore I dell'indennizz sarà aumentato del 20 0|0.

Nel computo degli aumenti sopraindicati, per piroscafi che fo sero stati trasformati in piroscafi per cisterna di acqua o di naft o per trasporto di carni congelate, dopo il varo, l'esponente n. in dicherà il numero degli anni dal momento della trasformazione.

Per i piroscafi che avessero cambiato macchine e caldaie dopo varo, il valore di n. sarà costituito da tre cifre separate, corri spondenti rispettivamente all'età dello scafo, delle macchine e dell caldaie, proporzionalmente al valore di ciascuno di tali tre ele menti costitutivi della nave.

II.

Velieri e Motovelieri.

A

Velieri senza motori.

A scafo di legno $I = S.L.\left(\frac{150.000}{S.L. + 800} + 250\right) 0{,}975^{\,n}$

A scalo di ferro o acciaio $I = S.L.\left(\frac{150.000}{S.L. + 500} + 250\right) 0{,}975^{\,n}$

dove:

S. L. = tonnellaggio di stazza lorda.

n = numero di anni di età del veliero a partire dalla data del varo.

Per velieri a scafo di legno la cui carena sia priva di foderatura l'indennizzo risultante dalla tabella suddetta sarà diminuito dell'8 0[0.

Per velieri appositamente costruiti per uso di cisterna di nafta, di cisterna di acqua e simili, potrà essere accordato, sull'indennizzo risultante dalla tabella suddetta, un aumento fino al 30 0[0.

B.

Velieri con motore.

A scafo di legno I = S. L. :

$$\left(\frac{150.000}{S.L.+800}+250\right)0,975^{n}+350\times F\times 0,95^{n_1}$$

A scafo di ferro o acciaio I = S. L.:

$$\left(\frac{150.000}{S.L.+500}+250\right)0,975^{n}+350\times F\times 0,95^{n_1}$$

dove:

F = potenza del motore in cavalli asse

n_1 = numero di anni di età del motore dalla data della sua costruzione.

Gli armatori dovranno esibire un documento comprovante la potenza in cavalli asse del motore.

La formula suddetta si intende applicabile soltanto a veri e propri motovelieri, cioè a dire a velieri muniti di motore di propulsione *fisso*.

Per velieri e motovelieri non classificati nel registro navale italiano o in registri di nazioni alleate, l'indennizzo risultante dalla relativa formula sarà diminuito del 12 0[0.

Per velieri e motovelieri inscritti alla 3ª classe, la diminuzione sarà del 7 0[0.

Per velieri e motovelieri inscritti alla 2ª classe, la diminuzione sarà del 2 0[0.

III.

Rimorchiatori.

Per rimorchiatori a scafo di legno:

$$I = (300 \times S.\ L. + 280 \times F.\ C.\ I.)\ 0,975^{n}$$

Per rimorchiatori a scafo di ferro o di acciaio:

$$I = (550 \times S.\ L. + 280 \times F.\ C.\ I.)\ 0,975^{n}$$

dove:

S. L. = tonnellaggio di stazza lorda;

F. C. I. = potenza del motore in cavalli indicati;

n = numero di anni di età contati, per lo scafo, a partire dalla data del varo; per l'apparato motore, a partire dalla data della sua costruzione.

Siccome il coefficiente di ammortamento è calcolato tenendo conto delle spese di manutenzione e di riparazione per conservare la 1ª classe del Registro navale italiano o di Registri di nazioni alleate, la formula va applicata ai rimorchiatori che sono inscritti tuttora alla 1ª classe di tali Istituti di classificazione. Per rimorchiatori inscritti alla 2ª classe, il valore I dell'indennizzo dovrà diminuirsi del 2 0/0. Per rimorchiatori inscritti alla 3ª classe, dovrà diminuirsi del 7 0/0. Per rimorchiatori non classificati nei suddetti Registri, dovrà diminuirsi del 12 0/0.

Per rimorchiatori muniti di speciali pompe per esaurimento o di particolari installazioni, che li rendano specialmente atti ad operazioni di salvataggio e di ricupero, come pure per rimorchiatori particolarmente provveduti di installazioni per estinzione di incendi, il valore I dell'indennizzo potrà essere aumentato fino al 30 0[0. Nel computo di tale aumento, l'esponente n. indicherà il numero degli anni decorsi dal momento della eventuale trasformazione del rimorchiatore agli intenti dei servizi suddetti.

Per i rimorchiatori che avessero cambiato macchine o caldaie dopo il varo, il valore di n. sarà costituito da tre cifre separate, corrispondenti rispettivamente all'età dello scafo, delle macchine e delle caldaie, proporzionalmente al valore di ciascuno di tali tre elementi costitutivi.

IV.

Disposizione comune per tutte le navi.

L'indennizzo dovuto per la perdita delle navi di qualunque tipo non potrà mai superare i prezzi risultanti dalle ultime operazioni di compra-vendita o di apporto eseguite dopo il 26 gennaio 1917.

Roma, 31 marzo 1921.

Visto: *Il ministro dell'industria e commercio*
ALESSIO.

Regio decreto-legge 31 marzo 1921, n. 507, *che modifica quello 25 gennaio 1921, n. 44, circa le tariffe telefoniche.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi sui telefoni approvato con R. decreto del 3 maggio 1903, n. 196;

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1920, n. 316;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1921, n. 44;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 25 del R. decreto 25 gennaio 1921, n. 44, è modificato come segue:

Per ogni cinque minuti di corrispondenza nei posti telefonici pubblici, L. 0,50 sulle linee fino a 3 km. L. 0,85 sulle linee oltre i 3 fino a 10 km. e lire una sulle linee oltre i 10 km.

Art. 2.

Gli art. 26 e 27 dello stesso R. decreto 25 gennaio 1921, n. 44 sono modificati come segue:

Art. 26. — L'art. 2 del R. decreto n. 1850 del 21 settembre 1919 è sostituito dall'articolo seguente:

« L'art. 24, secondo e terzo capoverso dello stesso testo unico di leggi telefoniche 3 maggio 1903, n. 196 è modificato come appresso »:

Art 24 secondo e terzo capoverso: Le tariffe sulle linee interurbane interne, per ogni conversazione di tre minuti primi, potranno essere elevate nella misura massima seguente:

sulle linee fino a 25 km. L. 1;
oltre 25 e fino a 50 km L. 1,50;
oltre 50 e fino a 100 km. L. 2;
oltre 100 e fino a 250 km. L. 4;

oltre 250 e fino a 400 km. L. 6;
oltre 400 km. L. 8.

Alle prenotazioni ad ora fissa concesse ai giornali continueranno ad applicarsi le tariffe stabilite col Regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 316. Le stesse tariffe continueranno ad applicarsi agli abbonamenti notturni concessi alla stampa, con le riduzioni di cui all'art. 24 della legge 3 maggio 1903, n. 196;

Art. 27. — Nei giorni festivi sono ammesse soltanto le conversazioni telefoniche urgenti e le conversazioni di stampa, anche ordinarie, oltre beninteso le prenotazioni ad ora fissa. Tale limitazione si applica al periodo compreso fra le ore 21 del giorno che precede il festivo e le ore 8 del giorno che lo segue.

Art. 3.

L'art. 28-*bis* del R. decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44 è sostituito dai due articoli seguenti:

Art. 28-*bis*. — Per i giornali politici quotidiani, le tariffe da applicarsi agli apparecchi telefonici dati in abbonamento ai loro direttori e vicedirettori, amministratori e viceamministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari, che esercitino come attività unica o prevalente il giornalismo, sono quelle stabilite con Regio decreto dell'11 marzo 1920, n. 316, e cioè di L. 260, 235, 185 e 137,50 rispettivamente per le reti del primo, secondo, terzo e quarto gruppo.

Il riconoscimento dei titoli necessari e sufficienti per la concessione di tali tariffe, nonchè l'assegnazione del numero di apparecchi per ciascun giornale, saranno deferiti, in base alle norme di uno speciale regolamento, ad un'apposita Commissione, formata da tre funzionari dell'Amministrazione dei servizi elettrici, un funzionario del Ministero dell'industria commercio e lavoro, due rappresentanti della Federazione della stampa e due rappresentanti delle Unioni editoriali. La Commissione sarà presieduta dal più anziano fra i tre funzionari dei servizi elettrici.

Art. 28-*ter*. — Le tariffe delle derivazioni esterne ed interne e degli apparecchi supplementari ed accessori, saranno stabilite con provvedimento ministeriale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PASQUALINO-VASSALLO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 7 aprile 1921 n. 412, *che apporta modificazioni al regolamento sugli assegni speciali di bordo.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 maggio 1907, n. 406, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo ed i successivi decreti che lo modificano, e specialmente:

il decreto Luogotenenziale, n. 1099, del 27 agosto 1916;

il decreto Luogotenenziale, n. 300, del 17 febbraio 1917;

il R. decreto 10 febbraio 1919, n. 1266;
il R. decreto 15 febbraio 1920 n. 181;
il R. decreto n. 838, del 9 giugno 1920;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato in massima parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attuali tabelle F, G del regolamento sugli assegni speciali di bordo sono abrogate e sostituite dalle accluse tabelle F, F *bis* e G.

Art. 2.

Sono apportate le seguenti modificazioni al regolamento sugli assegni speciali di bordo:

È soppresso il seguente periodo nella lettera *e*) dell'art. 4: «Per il maggior assegnamento spettante ai puntatori scelti vedasi la nota *g*) della tabella D del presente regolamento».

Il n. 4 dell'art. 7 è abolito. I nn. 5-6 dello stesso articolo prendono la numerazione 4-5.

Nell'art. 10 n. 2 ove è detto tabella D correggasi tabella G.

Il n. 1 dell'articolo 18 è soppresso e sostituito come segue:

«Le annesse tabelle F, G stabiliscono i soprassoldi spettanti ai consegnatari militari dei viveri ed al personale destinato ai servizi delle sussistenze a bordo, nei limiti delle tabelle di equipaggiamento assegnate alle varie navi».

Il n. 2 dell'art. 19 è abolito.

Il n. 3 dell'art. 22 è abolito ed è sostituito come segue:

«Agli istruttori ed assistenti delle scuole serali per analfabeti spetta il soprassoldo giornaliero stabilito dalla tabella G annessa al presente regolamento.»

«Tale assegno viene ridotto alla metà quando tali scuole non hanno avuto luogo almeno cinque volte in un mese».

Al n. 4 dell'art. 23 è depennata la voce «serpanti».

Art. 3.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° maggio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto: *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLA F.

Soprassoldi giornalieri al personale del Corpo R. Equipaggi imbarcato su Regie navi, esploratori, siluranti, M. A. S., sommergibili, barche a vapore armate per servizi speciali.

AVVERTENZE.

I soprassoldi giornalieri di terra non sono cumulabili con quelli di bordo.

I soprassoldi giornalieri della presente tabella non sono cumulabili fra loro.

I militari che disimpegnano più di uno fra gli incarichi previsti in questa tabella hanno diritto soltanto al soprassoldo relativo allo incarico più remunerativo.

Il comune di 2ª classe potendo avere solamente funzioni di comuni di 1ª classe, nei fogli assegni dovrà sempre specificarsi che egli esercita funzioni della *classe* superiore o non del grado superiore. Quindi al militare nelle dette condizioni spetterà sempre il soprassoldo di comune di 1ª classe e mai quello di sotto capo.

Per secondo capo si deve intendere tanto il secondo capo anziano quanto il secondo capo ordinario.

Quando non è specificato, per comune si deve così intendere il comune di 1ª come quello di 2ª classe.

Per tutte le categorie del C. R. E., ad eccezione della categoria marinai, ma comprese la specialità sussistenze e vestiario di tale categoria il comune di 2ª classe e l'allievo della categoria (allievo cannoniere, allievo fuochista, ecc.) che resta tale fino a quando non ottiene la classifica di comune di 1ª classe secondo le disposizioni in vigore per l'avanzamento. Il comune di 1ª classe di tutte le categorie, eccetto quella marinai, assume la denominazione della categoria e specialità cui appartiene (cannoniere, torpediniere elettricista, ecc.); intendendosi definitivamente soppressa la denominazione di scelto finora consuetudinaria per i comuni di 1ª classe.

Per la categoria marinai — esclusa la specialità sussistenze e vestiario, per la quale vige quanto sopra è detto — il comune di 2ª classe è il marinaio e l'allievo nocchiere quando il marinaio e l'allievo nocchiere ottengono la classifica a comune di 1ª classe assumono la denominazione di *marinaio scelto*.

Ai comuni di 3ª classe (giovanetti), eventualmente imbarcati, spettano gli stessi soprassoldi dei comuni di 2ª classe, e dei comuni in genere per quei soprassoldi pei quali non è fatta distinzione di classe.

CATEGORIA, SPECIALITÀ E FUNZIONI per cui è dovuto il soprassoldo	GRADI	SU NAVI			NOTE
		In armamento	In armamen. ridotto o riserva	In disponib. od allestimento	
1 *Militari in Comando o responsabili* di navi sussidiarie, torpediniere, M. S. A. navi di uso locale esclusi i galleggianti adibiti al servizio degli stabilimenti marittimi come barche a vapore di rimorchio ecc. (compresi gli assegni per spese d'ufficio e per qualsiasi altro incarico).					
a) Quando si tratta di unità che fanno servizio attivo di navigazione in mare aperto (1).	Capi 1ª classe	4 —	3 50	—	(1) Sono volta per volta indicate al Foglio d'ordini del Ministero ed è pure indicato al Foglio d'ordini quando una unità cessa da tale posizione.
	Capi 2ª »	3 50	3 —	—	Le superiori Autorità inoltrano, quando del caso, le relative proposte.
	2º capi . . .	2 50	2 —	—	
	Sotto capi . .	2 —	1 60	—	
b) Quando si tratta di unità assegnate al servizio delle Piazze marittime ed acque adiacenti.	Capi 1ª classe	3 —	2 50	2 —	
	Capi 2ª »	2 50	2 —	1 50	
	2º capi . . .	2 —	1 70	1 20	
	Sotto capi . .	1 80	1 40	1 —	
2 *Meccanici e fuochisti conduttori di macchina, conduttori di macchina* di altre categorie (1) su sommergib.:					(1) Debbono intendersi solo quelli preposti al funzionamento dell'apparato motore.
a) Quando si tratta di unità che fanno servizio attivo di navigazione in mare aperto (2).	Capi 1ª classe	4 —	3 50	—	(2) Vedasi nota a pag. precedente.
	Capi 2ª »	3 50	3 —	—	Vedasi nota a piede della tabella.
	2º capi . . .	2 50	2 —	—	
	Sotto capi . .	2 20	1 70	—	

CATEGORIA, SPECIALITÀ E FUNZIONI per cui è dovuto il soprassoldo	GRADI	SU NAVI in armamento	SU NAVI in armamen. ridotto o riserva	SU NAVI in disponib. od allestimento	NOTE
b) Quando si tratta di unità assegnate al servizio delle Piazze marittime ed acque adiacenti.	Capi 1ª classe	3 50	2 80	2 —	
	Capi 2ª »	3 —	2 30	1 80	
	2° capi . . .	2 30	1 80	1 40	
	Sotto capi . .	1 80	1 50	1 20	
3 *Sottufficiali destinati al servizio di guardia in comando o sott'ordini* con o senza altri incarichi.	Capi 1ª classe	3 —	2 50	—	Questo soprassoldo pel servizio in comando di guardia spetta solo quando i relativi incarichi sono previsti dalla tabella di equipaggiamento, e quando in circostanze speciali il comandante li conferisce, *temporaneamente* con ordine del giorno a capi di 1ª e 2ª classe per deficienze di ufficiali. Sui cacciatorpediniere e sulle torpediniere tale soprassoldo si corrisponde soltanto per le giornate di effettiva navigazione, qualunque sia il numero delle ore di fuoco. Il soprassoldo pel servizio di guardia sott'ordini spetta solo ai sott'ufficiali previsti per tale incarico dalle tabelle di equipaggiamento, oppure imbarcati espressamente per tale servizio in seguito a speciale disposizione del Ministero. I sott'ufficiali di cui sopra è detto possono essere destinati ad altri servizi (segretario, contabile, ecc.) ed in tale caso percepiscono il soprassoldo maggiore). Sulle navi da battaglia ed altre navi cui le tabelle di equipaggiamento assegnano espressamente Ufficiali subalterni di Vascello per il servizio di guardia sott'ordini, qualora essi manchino totalmente o siano in numero inferiore a cinque, potrà l'incarico stesso essere conferito, con ordine del giorno del Comando di bordo, ad alcuni capi carico imbarcati che abbiano il grado di capi di 1ª o 2ª classe, in misura non superiore a cinque. Ai sott'ufficiali così destinati al servizio di guardia sott'ordini spetta questo soprassoldo in luogo di quello di capo carico. Ad essi è altresì dovuto il maggiore soprassoldo stabilito dalla nota *b)* per gli assegni dei capi carico quando si trovino imbarcati su navi da battaglia o su navi fuori Mediterraneo.
	Capi 2ª »	2 30	2 —	—	
4 *Capi carico* (esclusi i capi carico di macchina e compresi quelli addetti ai Comandi di Forze navali). *Consegnatario ai viveri*. . *Segretario del relatore* su navi scuola con incarico della biblioteca della scuola stessa.	Capi 1ª classe	2 —	1 60	1 30	*a)* I capi carico delle specialità: operai, radiotelegrafisti, torpedinieri, cannonieri, armaroli od artificieri percepiscono il soprassoldo di specialità in luogo del soprassoldo contro indicato quando il primo è maggiore. *b)* Ai capi carico delle navi da battaglia (esclusi i capi carico addetti ai Comandi delle Forze navali) questi soprassoldi sono aumentati in tutte le posizioni rispettivamente di lire 1 (navi da battaglia di 1ª classe) e di lire 0,50 (navi da battaglia di 2ª classe). Sono pure aumentati di lire 1 per i capi di 1ª e 2ª classe e di lire 0,50 per i secondi capi e sotto capi contabili capi carico di navi che si trovano fuori Mediterraneo; la decorrenza dell'aumento è stabilita con le stesse norme prescritte per i cambiamenti di trattamento tavola.
	Capi 2ª »	1 70	1 30	1 —	
	2° capi. . . .	1 20	0 80	0 60	
	Sotto capi . .	0 80	0 50	0 40	
5 *Capi carico di macchina*.	Capi 1ª classe	3 50	2 80	2 —	Si applica la nota relativa alla lettera *b)* del numero precedente. **Vedasi nota a piede della presente tabella.**
	Capi 2ª »	3 —	2 30	1 80	
	2° capi. . . .	2 30	1 80	1 40	
	Sotto capi. . .	1 80	1 50	1 20	
6 *Radiotelegrafisti*	Capi 1ª classe	3 50	2 80	1 50	Sulle navi ammiraglie questo soprassoldo è accresciuto di lire 0,50 per i sott'ufficiali e di lire 0,20 per i sotto capi e comuni.
	Capi 2ª »	3 —	2 50	1 30	
	2° capi. . . .	2 50	1 80	1 20	
	Sotto capi . .	1 50	1 20	0 90	
	Comuni 1ª cl.	1 —	0 80	0 60	
	Comuni 2ª cl.	0 50	0 40	0 30	
7 *Aiutanti*	Capi 1ª classe	3 50	3 50	—	
	Capi 2ª »	3 —	3 —	—	
	2° Capi. . . .	2 50	2 50	—	

CATEGORIA, SPECIALITÀ E FUNZIONI per cui è dovuto il soprassoldo	GRADI	SU NAVI in armamento	SU NAVI in armamen. ridotto o riserva	SU NAVI in disponib. od allestimento	NOTE
8 *Cannonieri armaroli ed artificieri.* *Torpedinieri artefici*. *Elettricisti e siluristi*. *Operai*. *Marinai* addetti al servizio di *velaio* (come da tabella di equipaggiamento).	Capi 1ª classe	2 —	2 —	1 50	
	Capi 2ª »	1 70	1 70	1 30	
	2° capi	1 50	1 50	1 20	
	Sotto capi	1 20	1 20	0 90	
	Comuni 1ª cl.	0 90	0 90	0 50	
	Comuni 2ª cl.	0 50	0 40	0 30	
9 *Meccanici* senza incarichi speciali. *Assistenti del Genio navale*	Capi 1ª classe	2 50	2 —	1 50	Per i meccanici vedasi nota a piede della tabella. Sulle navi da battaglia di 1ª classe il soprassoldo dovuto al primo assistente è accresciuto di lire 1. E' accresciuto di lire 0 50 sulle navi da battaglia di 2ª classe e sugli esploratori di dislocamento superiore alle 2500 tonnellate.
	Capi 2ª classe	2 30	1 70	1 30	
	2° capi	2 —	1 50	1 20	
	Sotto capi	1 50	1 20	0 90	
	Comuni 1ª cl. (allievi meccanici promossi al 2° corso)	1 20	0 90	0 50	
	Comuni 2ª cl. (allievi meccanici del 1° corso)	0 50	0 40	0 30	
10 *Fuochisti ordinari* senza incarichi speciali.	2° capi	1 50	1 —	0 80	Vedasi nota a piede della presente tabella, per gli effetti della quale gli allievi fuochisti si considerano come fuochisti effettivi.
	Sotto capi	1 20	0 80	0 60	
	Comuni 1ª cl.	0 90	0 70	0 50	
	Comuni 2ª cl.	0 50	0 40	0 30	
Fuochisti artefici	2° Capi	2 —	1 50	1 20	Idem come sopra.
	Sotto capi	1 50	1 20	0 90	
	Comuni 1ª cl.	1 20	0 90	0 50	
	Comuni 2ª cl.	0 50	0 40	0 30	
12 *Segretario del comandante* *Segretario del dettaglio*. *Sott'ufficiale sott'ordine al dettaglio*. *Contabile degli assegni* su unità ove sia imbarcato ufficiale commissario. *Addetti alle segreterie di navi ammiraglie o di Comandi superiori navali*. *Coadiutore del Direttore del tiro e dell' Ufficiale Capo Servizio E.* *Destinati alla Segreteria del commissario*. Tutti quando assegnati dalla tabella di equipaggiamento e nei limiti da essa stabiliti. *Personale semaforista* ed (eventualmente di altre categorie) addetto al servizio telegrafico sulle navi ammiraglie e su altre navi deve eventualmente per esigenze di servizio siano sistemati i relativi apparecchi. *Infermieri*	Capi 1ª classe	1 50	1 20	1 —	Per i contabili degli assegni sulle navi da battaglia questi soprassoldi sono aumentati, in tutte le posizioni di lire 1 (navi da battaglia di 1ª classe) e di lire 0,50 (navi da battaglia di 2ª classe).
	Capi 2ª »	1 30	1 —	0 80	
	2° Capi	0 80	0 60	0 40	
	Sotto capi	0 50	0 40	0 30	
	Comuni	0 30	0 20	0 20	
13 *Musicanti e trombettieri*. *Addetti alle musiche*	Capi 1ª classe	2 —	1 60	—	
	Capi 2ª »	1 70	1 30	—	
	2° capi	1 20	0 80	—	
	Sotto capi	0 60	0 40	—	
	Comuni	0 40	0 30	—	

NOTA. — In Mar Rosso e nelle zone intertropicali, per ogni giornata di macchina accesa, questi soprassoldi sono aumentati per ciascun grado ed in misura eguale al soprassoldo stabilito, per i meccanici e fuochisti senza funzioni speciali; sono aumentati di un quarto di tale soprassoldo quando la nave essendo in porto venga accesa una delle caldaie principali per il funzionamento dei macchinari ausiliari; in questo caso l'aumento spetta soltanto al personale effettivamente impiegato.

Allegare alla contabilità l'estratto delle accensioni e nota nominativa del personale come da ordine del giorno del Comando di bordo.

Visto d'ordine di S. M. — *Il ministro della marina*: SECHI.

TABELLA F. *bis*.

Tabella dei maggiori assegni cumulabili con quelli delle tabelle F e G.

I. — **Personale del Corpo R. Equipaggi imbarcato sugli esploratori leggeri tipo "Mirabello", "Aquila", "Poerio", (ed altri che potranno essere, volta per volta, designati dal Ministero) su siluranti, M. A. S. su Barche a vapore armate per servizi speciali o barche torpediniere ed unità appartenenti a squadriglie che prestano effettivo servizio di dragaggio.**

GRADI	Armamento	Armamento ridotto o riserva	NOTE
Sott'ufficiali	1.—	0.50	Esclusi i radiotelegrafisti
Sotto capi	0.80	0.40	
Comuni	0.50	0.30	

II. — **Personale del Corpo R. Equipaggi imbarcato su sommergibili.**

GRADI	Armamento	Armamento ridotto o riserva	NOTE
Sott'ufficiali	2.50	1.—	
Sotto capi	1.80	0.80	
Comuni	1.50	0.60	

III. — Personale del **Corpo R. Equipaggi imbarcato sui sambuchi o su velieri armati per polizia costiera**

GRADI	Nelle acque coloniali in genere	Nelle acque dell'Oceano Indiano	NOTE
Sott'ufficiali	2.—	2.50	Il Mar Rosso è delimitato a Sud della linea congiungente *Jebek Siyan* con la punta meridionale dell'isola di *Perim* prolungata sino all'incontro con la costa araba.
Sotto capi e comuni	1.50	2.—	

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della marina: SECHI.

TABELLA G.

Maggiori assegni ai militari del Corpo R. Equipaggi comunque imbarcati sulle navi in armamento, armamento ridotto, riserva, disponibilità, allestimento (cumulabili con quelli delle tabelle F ed F-*bis* e cumulabili fra loro, salvo le eccezioni indicate nelle note).

AVVERTENZE.

I soprassoldi di bordo non sono cumulabili con quelli di terra.

Il comune di 2ª classe potendo solamente avere funzioni di 1ª classe nei fogli assegni dovrà sempre specificarsi che egli esercita funzioni della *classe* superiore e non del grado superiore.

Quindi al militare nelle dette condizioni spetterà sempre il soprassoldo di comune di 1ª classe e mai quello di sotto capo.

Per secondo capo si deve intendere tanto il secondo capo anziano quanto il secondo capo ordinario.

Quando non si specificato, per comune si deve intendere tanto il comune di 1ª classe che quello di 2ª classe.

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggiore assegno	GRADI	Misura dello assegno	NOTE
1 *Personale destinato ai lavori idrografici.* Lavori di scandaglio eseguiti con imbarcazioni.	Sott'ufficiali	2.—	Si corrisponde al solo personale impiegato e per le giornate di effettiva presenza al lavoro. Per le navi che non sono addette in modo speciale a servizio idrografico la corresponsione di questo soprassoldo deve essere, volta per volta, autorizzata dal Ministero. Allegare alla contabilità elenchi dimostrativi compilati per cura del direttore dei lavori e vistati dal Comando di bordo. In Mar Rosso e zone intertropicali questo soprassoldo è raddoppiato. Nel Mediterraneo, purchè fuori del litorale del Regno, questo soprassoldo è aumentato del 50 %.
	Sotto capi e comuni	1.—	
Lavori eseguiti dal personale inviato a terra per topografia, triangolazione, raccolta dati, ecc., quando non è ad esso corrisposta l'indennità di missione.	Sott'ufficiali	2.—	
	Sotto capi e comuni	1.—	
Personale di bordo.	Sott'ufficiali	0.50	
	Sotto capi e comuni	0.30	
2 *Fuochisti eventuali*	Sotto capi e comuni	2.—	Per ogni 24 ore in macchina con fuochi accesi o per accensione e fino a 24 ore dopo l'estinzione, oppure fino al momento in cui cessano dal servizio in macchina, se ciò avviene prima dell'estinzione dei fuochi. In questo secondo caso, la frazione di periodo è calcolata a periodo intero. Questo soprassoldo non può percepirsi nello stesso mese per più di 15 periodi e non è cumulabile con quello di movimento combustibile (art. 20 del regolamento). In Mar Rosso e zone intertropicali il soprassoldo è aumentato di lire 1. Non può essere impiegato un numero di fuochisti eventuali superiore a quello stabilito dalla tabella di equipaggiamento. Allegare alla contabilità elenco dimostrativo firmato dal Comando e compilato per cura del direttore di macchina.
3 *Meccanici fuochisti* che sulle navi in disponibilità od allestimento prestano servizio alle caldaie principali o ausiliarie per il funzionamento dei macchinari.	Capi 1ª classe . . .	0.50	Al personale effettivamente impiegato. Allegare alla contabilità elenco dimostrativo firmato dall'ufficiale responsabile e compilato per cura del direttore di macchina.
	Capi 2ª » . . .	0.50	
	2° capi	0.30	
	Sotto capi	0.20	
	Comuni	0.10	
4 *Sott'ufficiali imbarcati* su unità in armamento, in armamento ridotto e riserva. (Quale assegno di imbarco giusta il R. decreto-legge n. 347, dell'11 marzo 1920, art. 15).	Sott'ufficiali meccanici e fuochisti	1.50	
	Sott'ufficiali di altre categorie	1.—	
5 *Meccanici* inscritti nel ruolo speciale pel servizio dei motori a combustione interna quando imbarcati come conduttori di macchine od in sott'ordini sui M. A. S., sommergibili, o su navi con motori principali di tal genere.	Sott'ufficiali e sotto capi	1.—	
6 *Sotto capi meccanici* imbarcati su navi in armamento, armamento ridotto e riserva.	—	0.50	
7 *Sotto capi fuochisti brevettati* per il servizio di guardia alle caldaie delle siluranti e navi sussidiarie.	—	1.—	Spetta solo ai Sottocapi effettivamente imbarcati su siluranti e navi sussidiarie in armamento, armamento ridotto o riserva.
8 *Fuochisti artefici* motoristi conduttori di macchine di M. A. S.	Sotto capi e comuni	1.—	
9 *Fuochisti artefici* motoristi sott'ordini per M. A. S. o per motori a combustione interna.	—	0.70	Questo soprassoldo si corrisponde soltanto sui M. A. S. e sulle navi alle quali le tabelle di equipaggiamento assegnano fuochisti di tale specialità, nel limite massimo stabilito dalle tabelle stesse.

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggiore assegno	GRADI	Misure dello assegno	NOTE
10 *Fuochisti abilitati* alla condotta di motori con potenza non superiore a 150 HP, di apparecchi ausiliari oppure di motori di motoscafi esclusi i M. A. S.	Sotto capi e comuni	0.50	L'assegno non è consentito per tutti gli abilitati eventualmente presenti a bordo, ma soltanto nei limiti stabiliti dalla tabella di equipaggiamento.
11 *Fuochisti destinati* alla pulizia interna delle caldaie a tubi d'acqua, ed alla pulizia interna di quelle a tubi di fiamma, quando è necessario il picchiettamento della superficie interna per eventuali agglomeramenti di depositi calcarei.	Sotto capi e comuni	0.25	È corrisposto per ogni ora di lavoro prestato, nell'intesa che la durata della pulizia completa di ogni caldaia a tubi d'acqua non debba superare il limite di 4 giorni. Tale durata per le caldaie a tubi di fiamma sarà determinata, volta per volta, dal Comando di bordo con ordine del giorno che sarà allegato alla contabilità. Sarà pure allegato alla contabilità l'elenco dimostrativo del servizio prestato dai fuochisti adibiti alle predette pulizie, elenco che sarà compilato a cura del Direttore di macchina e firmato dal Comando di bordo.
12 *Conducenti di autoveicoli* imbarcati in seguito ad ordine del Ministero.	Sotto capi e comuni	1.—	Gli autoveicoli debbono essere concessi con autorizzazione ministeriale. Al conducente non spetta il soprassoldo giornaliero di conducente a terra.
13 *Torpedinieri* destinati al funzionamento delle dinamo elettriche ed alla vigilanza dei circuiti elettrici nei locali entro corazza. *Torpedinieri* addetti ad operazioni di affondamento o posa di mine per ostruzione.	Sott'ufficiali . . . . Sotto capi . . . . Comuni	0.50 0.50 0.50	Spetta al personale che nelle 24 ore ha prestato effettivo servizio per un periodo di almeno 6 ore alle dinamo o alle affondamento o posa di mine. Al personale il cui servizio predetto risulti inferiore a 6 ore, e maggiore di 3, spetta metà dell'assegno. Allegare alla contabilità elenco dimostrativo firmato dal Comando e compilato per cura dell'ufficiale preposto. In Mar Rosso e nelle zone intertropicali detto soprassoldo è duplicato.
14 *Personale imbarcato sulle navi carboniere* e sulle navi destinate al trasporto nafta e munizioni.	Sott'ufficiali . . . . Sotto capi e comuni	0.50 0.20	Per il periodo di tempo che decorre nei viaggi di trasporto effettivo, dal giorno in cui si inizia il carico fino a quello in cui se ne ultima lo sbarco inclusivamente. Allegare alla contabilità estratto del giornale ufficiale di bordo per la decorrenza del soprassoldo e per la conseguente cessazione.
15 *Destinati alla manutenzione* dei doppi fondi sulle navi a scafo metallico.	Sotto capi e comuni	0.50	Le tabelle di equipaggiamento prescrivono per quali navi è assegnato questo personale ed il numero massimo di esso.
16 *Militari di qualunque categoria che eseguono lavori autogeni alla fiamma ossidrica od acetilenica.*	—	0.50	Assegno per ciascuna ora di lavoro effettivo. Allegare al foglio assegni stato nominativo compilato a cura dell'ufficiale del Genio navale o del Direttore di macchina e vistato dal Comandante.
17 *Militari brevettati Telemetristi navali od Osservatori del tiro.*	—	1.50	Qualunque grado, sino al massimo consentito per la specialità. Non è cumulabile col soprassoldo di puntatore scelto e con quello di destinato agli strumenti del tiro. Non spetta ai ricoverati negli ospedali a terra. Non si perde per punizioni disciplinari e cessa di essere corrisposto colla perdita del brevetto.
18 *Militari destinati al servizio di telemetrista ed osservatore del tiro,* non brevettati. (Nei limiti della tabella e quando mancano i brevettati).	Di qualsiasi grado	0.70	Non cumulabile col soprassoldo di puntatore scelto e con quello di telemetrista navale. Allegare alla contabilità l'ordine del giorno del Comando di bordo.
19 *Telemetristi del triplex* *Telemetristi* del 2° direttore del tiro sulle navi da battaglia di 1ª classe.	Sott'ufficiali . . . . Sotto capi e comuni	2.— 1.50	Non cumulabile col soprassoldo di puntatore scelto e con quello di telemetrista navale. Sono nominati con ordine del giorno del Comando di bordo, copia del quale sarà allegata alla contabilità.

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggiore assegno	GRADI	Misure dello assegno	NOTE
19 bis. *Primo telemetrista* sulle navi da battaglia di 1ª e 2ª classe e sugli esploratori di tonnellaggio superiore a 2500.	Sott'ufficiali	2. —	Non cumulabile col soprassoldo di puntatore scelto e con quello di telemetrista navale. Sono nominati con ordine del giorno del Comando di bordo, copia, del quale sarà allegata alla contabilità.
Assistenti del 1° direttore del tiro sulle navi da battaglia di 1ª e 2ª classe.	Sotto capi e comuni.	1.50	
20 *Puntatori scelti di grosso calibro.*	Sott'ufficiali. . . .	2. —	L'assegno di puntatore scelto si perde soltanto in caso di ricovero in ospedale a terra e non è cumulabile con i seguenti incarichi: telemetrista navale, osservatore del tiro, destinato agli strumenti del tiro, coadiutore dell'ufficiale A.
	Sotto capi e comuni	1.50	
21 *Puntatori scelti di medio calibro.*	Sott'ufficiali . . . . Sotto capi e comuni	1. —	
22 *Puntatori effettivi*	Sott'ufficiali . . . . Sotto capi e comuni	0.50	L'assegno di puntatore effettivo è dovuto in base ad ordine del giorno del Comando di bordo: che giudica se il militare è meritevole dell'accennata qualifica, e per il tempo che disimpegna effettivamente tale incarico. Il numero degli assegni di puntatore effettivo non deve superare quello stabilito dalla tabella di equipaggiamento; può invece, naturalmente, essere inferiore.
23 *Servizio direzione del tiro*			
Destinati:			
ai tavoli previsori del tracciamento della curva, ai cronoindicatori meccanici (Range Clocks) agli indicatori delle correzioni;	Di qualsiasi grado .	1.50	Questi soprassoldi non sono cumulabili con quelli di puntatore scelto, telemetrista navale ed osservatore del tiro. Sono concessi in base ad ordine del giorno del Comando di bordo, copia del quale deve essere allegata alla contabilità soltanto per le navi le cui tabelle di equipaggiamento assegnano esplicitamente personale a tali servizi e nei limiti stabiliti da ciascuna delle tabelle stesse.
ai tavoli previsori per marcare le battute telemetriche, ai cronoindicatori a mano (Range Keepers), al calcolo degli scostamenti;	Di qualsiasi grado .	1. —	
ai trasmettitori delle distanze o dei cursori. Ai portavoce principali o telefoni del tiro.	Di qualsiasi grado .	0.20	
24 *Capi impianto delle torri e capi depositi principali* delle navi da battaglia (categoria cannonieri).	Capi di 1ª classe . .	1.50	Non cumulabile con quello di puntatore scelto, telemetrista navale, assistente tiro e addetto al servizio del direttore del tiro. Sono corrisposti tanti soprassoldi di capo torre quante sono le torri fino al 190 m/m. incluso e soltanto per le navi da battaglia di 1ª e 2ª classe. Sono assegnati cinque soprassoldi di capo deposito per ciascuna nave da battaglia di 1ª classe, esclusa la *Dante Alighieri* che ne ha quattro, e due per ciascuna nave da battaglia di 2ª classe. Sono nominati con ordine del giorno del Comando di bordo, la di cui copia dovrà allegarsi alla contabilità.
	Capi di 2ª classe . .	1.50	
	2° capo	1. —	
25 *Personale aeronautico* eventualmente imbarcato su Regie navi per disimpegno di funzioni della propria specialità.	Di qualsiasi grado .	—	Saranno corrisposte le indennità previste dal regolamento assegni al personale aeronautico della R. marina.

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggiore assegno	GRADI	Misure dello assegno	NOTE
26 *Istruttori - Sottoistruttori* . . . . *Assistenti istruttori* addetti ai corsi d'istruzione delle navi scuola e sulle navi ove tali corsi hanno luogo. *Istruttori alle reclute* .	Capi 1ª classe . . . Capi 2ª » . . . 2° capi . . . . . . Sotto capi . . . . . Comuni	1. — 0.70 0.50 0.20	Per le Navi-scuola tale soprassoldo si corrisponde nei limiti stabiliti dalle tabelle di equipaggiamento. Per le altre navi si corrisponde quando si svolgono speciali corsi d'istruzione, previa autorizzazione del Ministero in seguito a proposte delle autorità competenti. Nel periodo d'istruzione delle reclute il soprassoldo si corrisponde al personale destinato a tale incarico con ordine del giorno del comandante nei limiti massimi qui stabiliti: Un istruttore e un sotto istruttore per ogni gruppo di allievi di ciascuna categoria e specialità che segue a bordo il tirocinio per nomina a scelto; se il gruppo è costituito da meno di 10 allievi si esclude il sotto istruttore. Per gruppi costituiti di più di 20 allievi è assegnato un assistente istruttore per ogni sotto gruppo di 20 allievi o frazione di 20. Tale assegnazione vale anche per gli allievi nocchieri: invece per le reclute della categoria marinai si assegna un istruttore per ogni gruppo di 50 o meno ed un assistente istruttore per ogni sotto gruppo di 25. Il periodo d'istruzione delle reclute categoria marinai cessa non appena esse hanno raggiunto l'allenamento necessario ed in ogni caso non oltre tre mesi dalla data iniziale di arruolamento della classe quale risulta dall'ordine di chiamata della leva. Il periodo d'istruzione delle reclute allievi delle altre categorie e degli allievi nocchieri cessa 5 mesi dopo la data iniziale suindicata; nella intesa che compiuto tale periodo l'istruzione degli allievi deve essere curata senza assegnazione di speciali istruttori per essi.
27 *Istruttori ed assistenti scuole analfabeti* (Art. 22 **del regolamento** (Scuole serali).	Istruttori . . . . . Assistenti	0.60 0.30	È concesso in base al ordine del giorno del Comando di bordo, copia del quale viene annesso alla contabilità.
23 *Segretari ai reparti* . . .	Sott'ufficiali . . . . Sotto capi . . . . . Comuni	0.50 0.40 0.20	Uno per ciascun reparto sulle navi ove questi sono costituiti, da designarsi con ordine del giorno del Comando di bordo.
29 *Militari non in comando* contabili degli assegni su unità ove non è imbarcato ufficiale commissario (compreso l'assegno per spese di ufficio).	Sott'ufficiali . . . . Sotto capi	0.80 0.50	Nella posizione di disponibilità questo assegno è ridotto a metà.
30 *Militari diplomati istruttori di scherma o di ginnastica.*	Di qualsiasi grado .	1. —	Quando destinati come istruttori con ordine del giorno del comandante. Non possono essere in numero superiore a quattro su navi da battaglia di 1ª e 2ª classe e di uno su altre navi. Non è concessa tale nomina sugli esploratori assimilati a siluranti e sulle siluranti e navi minori, escluse le navi-scuola.
31 *Sott'ufficiali nocchieri* destinati alle imbarcazioni e fuori bordo ed alberata. *Sott'ufficiali timonieri* destinati alle stazioni di segnalazione in combattimento.	Di qualsiasi grado	1.	Spetta a metà del numero dei sott'ufficiali nocchieri assegnati dalla tabella di equipaggiamento, escluso il contabile. Idem come sopra dei sott'ufficiali timonieri, escluso il contabile ed il segretario al dettaglio. Sono designati con ordine del giorno da allegarsi alla contabilità, in copia.
32 *Personale destinato allo Stato maggiore* su navi ammiraglio, nei limiti stabiliti dalle tabelle di equipaggiamento.	Capi 1ª classe . . . Capi 2ª » . . . 2° capi . . . . . . Sotto capi . . . . . Comuni	1. — 1. — 0.50 0.30 0.20	

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggiore assegno	GRADI	Misure dello assegno	NOTE
33 *Marinai destinati al servizio* di marinaio *cannoniere*, di marinaio *torpediniere* o di marinaio *segnalatore*.	Comuni	0.30	Nel numero massimo stabilito dalla tabella di equipaggiamento.
34 *Addetti al servizio tipografico* e *litografico* quando effettivamente funzioni la tipografia e la litografia.	Di qualsiasi grado .	0.50	L'installazione a bordo della tipografia o litografia ha luogo previa autorizzazione del Ministero, che stabilirà, volta per volta, il numero degli addetti a tale servizio. Il soprassoldo è raddoppiato per i tipografi compositori.
35 *Coadiutori del consegnatario viveri.* *Macellai - Bottai* . . .	Sottocapi. . . . . . Comuni	0.80 0.50	Nei limiti stabiliti dalle tabelle di equipaggiamento. Ai sottocapi e comuni vincolati con la ferma di anni sei è corrisposto il maggiore assegno di lire 0,20 oltre a quello contro indicato.
36 *Comuni* ff. da cuochi e da maestri di casa (Art. 10 del regolamento).	1° cuoco. . . . . . 2° cuoco. . . . . . 1° maestro casa . . 2° maestro casa . .	1.20 1.00 1.00 0.50	Sui cacciatorpediniere e sulle torpediniere l'assegno è quello stabilito per il 2° cuoco o 2° maestro di casa. Spetta soltanto sulle unità in armamento, armamento ridotto o riserva, ed escluse quelle in armamento ridotto o riserva con tabella di disponibilità.
37 *Cuochi dell'equipaggio* (Art. 11 del regolamento).	Comuni	1.—	Questo assegno, ridotto però a lire 0,50, spetta anche sui cacciatorpediniere e sulle unità in armamento, armamento ridotto e riserva, ove la razione è corrisposta in contanti. Spetta un solo assegno per ogni gruppo o unità minori in disponibilità o armamento ridotto con tabella di disponibilità.
38 *Panettieri*	Comuni	0.80	Ai vincolati alla ferma di anni 6 è corrisposto il maggiore assegno di lire 0,20. Nel numero massimo stabilito dalle tabelle di equipaggiamento.
39 *Cuoco dell' infermeria* . .	Comune	0.40	Uno sulle navi da battaglia di 1ª e 2ª classe.
40 *Attendenti di mensa e di cucina delle mense sott'ufficiali.*	Comuni	0.50	Limitatamente al numero stabilito dal regolmento per ciascuna mensa. Sui cacciatorpediniere spetta un attendente di cucina e uno di mensa. Sulle torpediniere spetta un solo attendente che cumula i due servizi. Spetta pure un attendente di cucina ed uno di mensa anche per ciascun gruppo di siluranti in disponibilità o armamento ridotto con tabella di disponibilità. A questo personale non è dovuto nessun altro emulamento da parte delle mense.
41 *Soprassoldo per rinnovamento vestiario.* (R. D. 1266 del 10 luglio 1919).	Sott'ufficiali	0.90	
42 *Ai militari del Corpo R. Equipaggi* che disimpegnano incarichi di *interprete* su Regie navi. *Ai militari* imbarcati su navi estere pel servizio di *interprete* o per altri servizi speciali.	Sott'ufficiali . . . . Sotto capi e comuni	1.— 0.50	Previa autorizzazione del Ministero.
43 *Militari abilitati all'imbarco su sommergibili.*	Sott'ufficiali . . . . Sotto capi e comuni	1.— 0.50	Il numero di questi militari è determinato dal Ministero. Le navi che ne hanno, allegano alla contabilità copia della determinazione ministeriale in occasione dell'imbarco.

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggiore assegno	GRADI	Misure dello assegno	NOTE
44 *Consegnatari delle stazioni e caserme sommergibili* e del *materiale di rispetto* e di *rifornimento sui sommergibili.*	Sott'ufficiali	1.—	Per le stazioni e caserme che saranno determinate dal Ministero.
45 *Incaricati del servizio della posta.* *Consegnatari del vestiario*	Di qualsiasi grado .	1.—	Se l'equipaggio è superiore a 500 uomini.
		0.80	Idem fra 301 e 500.
		0.60	Idem fra 101 e 300.
		0.30	Idem inferiore a 101. Questi incarichi, salvo per le torpediniere ed i sommergibili non possono essere conferiti al personale di macchina o specialisti. Il consegnatario del vestiario deve essere graduato. Sulle siluranti o sommergibili in disponibilità od armamento ridotto con tabella di disponibilità spetta un solo assegno al porta lettere per ogni gruppo.
46 *Infermieri destinati alla profilassi delle malattie veneree.*	Sotto capi e comuni	0.40	Un infermiere per equipaggio fra i 50 e 140 uomini.
		0.70	Due idem fra 141 e 400 uomini.
		1.—	Tre idem superiore ai 400 uomini. Sostituisce sulle navi il soprassoldo di cui all'atto 31 del « Giornale Militare » anno 1914, pag. 146.
47 *Militari* addetti al *deposito vestiario di bordo.*	Comuni	0.30	Due sulle navi da battaglia di 1ª classe. Uno sulle navi provviste di deposito vestiario e che abbiano equipaggio superiore a 300 uomini.
48 *Militari* addetti eccezionalmente a lavori di *Carpentiere - Calafato - Velaio - Pittore*, ed in aiuto alle varie *Officine di bordo.*	Sotto capi e comuni	—	Limitatamente a casi di necessità e sempre in aiuto del personale specializzato e già in tabella da nominarsi con ordine del giorno del Comando di bordo di volta in volta. Percepiscono lire 0, 20 l'ora con un massimo di lire una. Può essere soltanto corrisposto a militari delle categorie: marinari, timonieri, cannonieri, torpediniere M. ed M. P. Fuochisti Ord. Allegare alla contabilità estratto del relativo ordine del giorno dimostrativo e nominativo delle ore di lavoro.
49 *Bibliotecario* per la biblioteca *marinai.*	Sott'ufficiali	1.—	Uno solo anche per le biblioteche autorizzate dal Ministero.
	Sotto capo e comune	0.50	
50 *Serpanti*	Comuni	0.70	Uno per equipaggi di forza non superiore a 100 uomini. Due per equipaggio di forza non superiore a 300 uomini. Tre per equipaggio con forza tra 301 e 500. Quattro per equipaggio con forza superiore a 500 uomini. Sei per le navi da battaglia di 1ª classe. Non godranno di supplementi facoltativi. Non spetta sulle siluranti e navi di uso locale.
51 *Personale imbarcato su unità destinate al servizio di dragaggio delle mine.*	Sott'ufficiali: Comandante di unità .	5.—	Per le unità che fanno parte di squadriglie di dragamine regolarmente costituite per il servizio di dragaggio, cessa di corrispondersi dopo 48 ore che la nave è immobilizzata per i lavori di riparazione. Detto maggiore assegno spetta anche al personale delle unità temporaneamente aggregate alle squadriglie di dragaggio per il periodo di tempo nel quale prestano effettivamente tale servizio.
	Sott'ufficiali: Direttore di macchina	4.—	
	Sott'ufficiali: In genere senza incarico	3.—	
	Sotto capi	1.50	
	Comuni	1.—	
52 Militari di qualsiasi categoria addetti alle *Musiche* e *Fanfare* (esclusi quelli della categoria musicanti e trombettieri).	Secondi capi	1.—	Sulle navi da battaglia di 1ª classe e sulle navi comandate da capitani di vascello o di fregata destinate a lunghe campagne all'estero, è autorizzata la costituzione della fanfara di non oltre 12 militari (sottocapi e comuni meglio se comuni). Sono però esclusi dal farne parte gli specialisti volontari. Il direttore della fanfara di cui al precedente capoverso, può essere un sott'ufficiale in più ai 12 militari in detto capoverso menzionato. La costituzione delle fanfare e l'assegnazione dei militari alle musiche deve risultare da ordine del giorno del Comando di bordo da unirsi alla contabilità.
	Sotto capi e comuni	0.40	

Visto d'ordine di S. M. - *Il ministro della marina* - SECHI.

Regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 508, *concernente la proroga delle concessioni di servizi automobilistici.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 373, con il quale il Ministero dei lavori pubblici fu autorizzato, sotto determinate condizioni, a prorogare le concessioni di servizi automobilistici fino a sei mesi dalla pubblicazione della pace;

Visto il regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, limitatamente al titolo III, approvato dal Nostro decreto 29 maggio 1909, n. 710;

Ritenuto che allo stato delle cose, non esistendo elementi sicuri per la revisione dei piani finanziari relativi alle concessioni di linee automobilistiche già scadute, appare opportuno prorogare le concessioni stesse per un congruo periodo di tempo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per le poste e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le concessioni di linee automobilistiche sussidiate già scadute e non ancora rinnovate e le altre che siano state prorogate in virtù del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 373, potranno dal ministro dei lavori pubblici essere prorogate per un ulteriore periodo di tre anni alle stesse condizioni previste nei precedenti atti di concessione; sempre che il servizio sulle linee stesse, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, abbia proceduto nell'ultimo biennio con costante regolarità e gli estremi del servizio non risultino congiunti da tramvie e da ferrovie, e purchè le linee non siano richieste in concessione definitiva da altre ditte con impegno di effettuare lo stesso programma di esercizio, e con rinunzia a qualsiasi sussidio dello Stato.

In questa ultima ipotesi il ministro dei lavori pubblici potrà, a deroga dell'art. 51, ultimo comma, del regolamento 29 luglio 1909, n. 710, accordare il diritto di esclusività, in sostituzione del sussidio.

Del periodo di proroga previsto nel presente decreto si terrà conto nel computo del nuovo novennio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — PASQUALINO-VASSALLO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 7 aprile 1921, n. 504, *che stabilisce le attribuzioni dei circoli ferroviari d'ispezione instituiti in Trento ed in Trieste.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La vigilanza e il sindacato sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie e sui servizi automobilistici nonchè su tutti gli altri mezzi di trasporto a trazione meccanica nei territori annessi per effetto delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono affidati, entro i limiti della rispettiva circoscrizione, ai Circoli ferroviari d'ispezione istituiti in Trento e in Trieste.

Art. 2.

È demandata al Ministero dei lavori pubblici l'emanazione dei provvedimenti per l'applicazione delle norme di equo trattamento al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto esercitati dall'industria privata, da Provincie e da Comuni, nei territori di cui all'art. 1.

Sono estese ai servizi pubblici di trasporto suindicati le attribuzioni della Commissione centrale per l'equo trattamento, istituita con legge 14 luglio 1912, n. 835.

Ferme rimanendo le disposizioni di carattere provvisorio già adottate dai commissari generali civili per la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina, l'esercizio, da parte della Commissione stessa, delle attribuzioni di cui alla lettera *a*) e *b*) dell'art. 1 del R. decreto 8 gennaio 1920, n. 37, sarà disciplinato con successivi provvedimenti, in relazione al disposto degli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 17 dicembre 1920, n. 1778.

Sono anche istituite, presso ciascuno dei circoli di Trento e di Trieste, Commissioni locali di equo trattamento, per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 8 del R. decreto 11 marzo 1920, n. 270. Tali Commissioni saranno costituite, a norma dell'art. 7 di detto decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 7 aprile 1921, n. 534, *che modifica quello 4 gennaio 1920, n. 19, circa la costituzione del Comitato del personale per il corpo Reale delle miniere.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del decreto Reale 4 gennaio 1920, n. 19, che determina la costituzione del Comitato per il personale del Real corpo delle miniere, con competenza anche nei riguardi del personale dell'Ufficio geologico.

Visto l'art. 4 del R. decreto 29 luglio 1920, n. 1207, che istituisce il Comitato del personale per il ruolo del R. Ufficio geologico, di cui al R. decreto 7 marzo 1920, n. 230;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1920, n. 1780;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A modificazione dell'art. 15 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 19, il Comitato del personale per il corpo Reale delle miniere è costituito:

a) dal ministro o dal sottosegretario di Stato per l'agricoltura, presidente;

b) dal presidente del Consiglio superiore delle miniere, vice presidente;

c) dall'ispettore superiore preposto all'Ispettorato centrale delle miniere;

d) dal direttore generale dei combustibili e servizi diversi;

e) da un membro del Consiglio superiore delle miniere, da designarsi, ogni anno, dal ministro di agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 10 marzo 1921, n. 535, *relativo all'aumento delle tariffe pei telegrammi scambiati fra la Tripolitania e la Cirenaica, nonchè fra le dette colonie ed il Regno.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 febbraio 1912, n. 83 e 6 luglio 1912, n. 749;

Visti i RR. decreti 20 novembre 1912, n. 1205 e giugno 1913, n. 708;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1483;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1921, n. 44, che porta modificazioni alle tariffe ed ai servizi postali, telegrafici e telefonici del Regno;

Ritenuto che le tariffe pei telegrammi scambiati fra il Regno, la Tripolitania e la Cirenaica debbono essere in relazione con quelle interne del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro delle poste e dei telegrafi e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 marzo 1921 le tariffe pei telegrammi scambiati fra la Tripolitania e la Cirenaica e per quelli scambiati fra le dette colonie ed il Regno è di centesimi trentacinque per parola con un minimo di otto parole.

Art. 2.

Le tariffe di cui all'articolo precedente sono ridotte del 50 0|0 pei telegrammi di Stato a pagamento e pei telegrammi della stampa.

Art. 3.

Pei servizi speciali relativi ai telegrammi di cui agli articoli precedenti vigono le norme e le tariffe del regolamento internazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — PASQUALINO-VASSALLO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 536, *che modifica il regolamento approvato con Regio decreto 10 febbraio 1901, n. 120, relativamente al servizio postale.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 22, 41, 42 e 43 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con Regio decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuta la necessità di modificare il testo di tali articoli;

Visto il parere del Consiglio d'amministrazione;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il testo degli articoli 22, 41, 42 e 43 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120 è così modificato:

Art. 22, 2° comma. — Non sono ammessi indirizzi con nomi supposti, o con semplici lettere iniziali o con cifre, od altro segno convenzionale, o non recanti il vero nome o cognome del destinatario;

Art. 41, 7° comma. — Deve essere abolito.

Art. 42, 2° comma. — Deve essere abolito.

3° comma. — Le ferme in posta sono consegnate soltanto ai destinatari di età non inferiore ai 18 anni che giustifichino la propria identità considerando come tali gli esibitori di buste di altri oggetti ugualmente fermi in posta, oppure raccomandati od assicurati, diretti alle stesse persone, e ritirati in precedenza.

Art. 43, 1° comma. — Negli uffici di maggiore importanza possono essere poste a disposizione di chiunque ne faccia domanda, purchè di età non inferiore ai 18 anni, caselle speciali per la sua corrispondenza in arrivo, recante oltre il numero della casella, il suo nome e cognome mediante il pagamento di una tassa mensile, determinata con decreto Ministeriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PASQUALINO VASSALLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 24 aprile 1921, n. 544 *che concede amnistia per le contravvenzioni previste dall'art. 21 del del R. decreto-legge 18 agosto 1920, n. 1183, concernente l'imposta generale sul consumo del vino.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto col ministro della giustizia e affari di culto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È concessa amnistia per le contravvenzioni previste dall'articolo 21 del R. decreto-legge 18 agosto 1920, n. 1183, concernente l'imposta generale sul consumo del vino, e commesse fino alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 540. Regio decreto 14 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro per la istruzione pubblica, vengono aggiunti alcuni posti di ruolo alle tabelle organiche del personale delle Regie scuole tecniche e dei Regi corsi magistrali, approvate con R. decreto 8 luglio 1920, n. 1116.